

Città di Bari

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Sommario

TITOLO I.....	3
<u>DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'OCCUPAZIONE SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO.....</u>	3
<i>Art. 1 – Definizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Istanza di concessione di suolo pubblico e relativi allegati.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 – Occupazioni d'urgenza.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 – Esonero di responsabilità della PA.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 – Occupazioni abusive.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di opere d'ingegno di artisti girovaghi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 – Occupazione di suolo pubblico da parte di artisti di strada.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico da parte di enti gestori di servizi a rete ..</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 – Garanzia dei ripristini e versamento della cauzione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 – Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 – Occupazioni con tende.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 – Obblighi del concessionario.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 – Specificazione degli obblighi del concessionario in presenza di cantieri edili ed in caso di occupazione effettuata con materiale di scavo.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 – Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico.....</i>	<i>12</i>
<i>Art.17 – Revoca della concessione di suolo pubblico.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 – Decadenza dalla concessione di suolo pubblico.....</i>	<i>13</i>
<i>Allegato A – Richiesta di concessione /rinnovo concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico.....</i>	<i>14</i>
<i>Allegato A1 – Richiesta di concessione /rinnovo di concessione all'occupazione permanente di suolo pubblico.....</i>	<i>18</i>
<u>TITOLO II.....</u>	<u>22</u>
<u>CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'APERTURA DI PASSI CARRABILI.....</u>	<u>22</u>
<i>Art.19 – Norma di principio.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.20 – Istanza di concessione di suolo pubblico e relativi allegati.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.21 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico per l'apertura di passo carrabile.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 22 – Requisiti per richiedere la concessione di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili.....</i>	<i>23</i>
<i>Art.23 – Autorizzazioni in deroga rispetto all'art. 22.....</i>	<i>24</i>
<i>Art.24 – Doveri e responsabilità del titolare della concessione.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 25 – Revocabilità del provvedimento concessorio.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.26 – Termine di esecuzione dei lavori.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.27 – Esonero di responsabilità della PA.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 28 – Rilascio del segnale indicatore.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 29 – Trasferimento della concessione per l'apertura di passo carrabile.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 30 – Rinuncia al passo carrabile.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 31 – Tasse e spese.....</i>	<i>27</i>
<i>Allegato B – Richiesta concessione di suolo pubblico per l'apertura di passo carrabile.....</i>	<i>28</i>

TITOLO III..... 33

**DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO CHE
INCIDONO SUL DECORO URBANO. 33**

Art. 32 – Oggetto..... 33

Art. 33 – Definizioni..... 33

Art. 34 - Norme generali per l'occupazione..... 35

*Art 34 bis – Rapporti tra procedimento di concessione di suolo pubblico e provvedimenti autorizzatori previsti dal
D.lgs 42/2004..... 35*

Art. 35 – Commissione Arredo Urbano 38

Art 35 bis Conferenza di servizi tra più pubbliche amministrazioni 39

Art. 36 –Istanza e procedimento per la concessione di suolo pubblico 40

Art. 37 – Conformità igienico sanitaria 42

Art. 38 – Occupazione di area demaniale..... 42

Art. 39 – Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio 42

Art. 40 – Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico 42

Art. 41 – Durata della concessione di suolo pubblico 43

Art.42 – Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata 44

Art.43 – Occupazione dei marciapiedi..... 44

Art. 44 – Occupazione dei giardini pubblici 45

Art. 45 – Occupazione nelle aree pedonali 45

Art. 46 – Delimitazioni delle occupazioni..... 45

Art. 47 – Manutenzione delle occupazioni..... 46

Art. 48 – Negozi mobili ed esercizio di attività commerciale in sede fissa su area pubblica..... 46

Art. 49 –Tipologie, materiali e finiture degli elementi di arredo 47

Art.50 – Sorveglianza..... 47

*Allegato C Richiesta di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù
di pubblico passaggio 48*

*Allegato D – Richiesta di rinnovo di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato
assoggettato a servitù di pubblico passaggio con procedura semplificata..... 53*

ALLEGATO E 57

TAVOLA 1 - PLANIMETRIA DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 73

**TAVOLA 2 PLANIMETRIA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI RICADENTI NELLA
ZONA “A” 74**

TITOLO IV 75

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 75

Art. 50 – Ambito di applicazione..... 75

Art. 51 – Oggetto..... 75

Art. 52 – Il procedimento riguardante le violazioni amministrative 75

Art. 53 – Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria..... 75

Art. 54 – Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento..... 76

Art. 55 – Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie..... 76

Art. 56 – Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate 77

TITOLO VI..... 79

NORME FINALIE TRANSITORIE..... 79

Art. 57 – Tasse e spese previste per le concessioni di suolo pubblico..... 79

Art 58 Modulistica 79

Art. 59 – Norma transitoria –Applicazione-Abrogazioni..... 79

Titolo I

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'OCCUPAZIONE SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO.

Art. 1 – Definizioni

1. Con il termine "suolo pubblico" s'intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, e quello privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e, comunque, suoli che benché appartenenti a terzi, siano nella disponibilità del Comune.
2. Per l'occupazione del suolo pubblico si osservano le norme del presente Regolamento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in temporanee e permanenti:
 - a. **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta accezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
 - b. **sono permanenti**:
 - c. le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, potendo consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi.
 - d. le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel titolo II del presente regolamento.
4. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare grave intralcio al traffico dei veicoli e pedoni
6. Non sono soggette ad alcun provvedimento concessorio comunale le occupazioni di aree private aperte al pubblico, è fatta salva la necessità di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per le occupazioni con impianti pubblicitari, nonché la necessità di autorizzazione, rilasciata con le modalità di cui al Titolo III, per le occupazioni che incidono sul decoro urbano effettuate su aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche.

Art. 2 – Istanza di concessione di suolo pubblico e relativi allegati.

1. Per occupare, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, gli spazi e le aree di cui all'art.1 comma 1, l'interessato deve inoltrare domanda, in bollo, all'ufficio competente secondo il modello allegato A (concessione temporanea) ed allegato A1 (concessione permanente) al presente regolamento. In particolare sono di esclusiva competenza del **Municipio**, competente per territorio:
 - a) le concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti concernenti tutte le tipologie di occupazione (roulotte, banchetti per la raccolta di firme, impalcature, totem, recinzioni di cantiere, ecc);
 - b) le concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico che comportano l'utilizzo di elementi di arredo urbano per l'allestimento di dehors antistanti esercizi commerciali e pubblici esercizi, negozi mobili, bancarelle.

- c) le concessioni di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili secondo la disciplina di cui al titolo II.
2. Ogni Municipio ha una mappatura delle occupazioni di suolo pubblico presenti sul proprio territorio al fine del loro coordinamento ed al fine di evitare che il posizionamento non crei disagi per i cittadini
3. Sono di competenza delle **Ripartizioni centrali** le concessioni di suolo pubblico:
- a) per l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo (es. palchi) nei casi in cui sia previsto il parere della Commissione di vigilanza comunale/provinciale per il pubblico spettacolo (**Ripartizione Sviluppo Economico**).
- Nelle restanti ipotesi in cui è richiesta un'autorizzazione di pubblico spettacolo o trattenimento pubblico ai sensi dell'art. 68 TULPS la concessione è rilasciata dal Municipio competente per territorio a condizione del previo rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 TULPS e i due provvedimenti sono interdipendenti.
- b) per le manifestazioni temporanee che interessano contemporaneamente il territorio di più Municipi (**Ripartizione Sviluppo Economico**);
- c) per le manifestazioni temporanee che, ancorché ricadenti nel territorio di un Municipio (es. Festa patronale di San Nicola, campionati di calcio e grandi eventi), per dimensioni, rilievo sociale, culturale, turistico, o per il coinvolgimento che comportano ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni occorrenti per il loro svolgimento, presentino caratteristiche tali da sostanziare un evidente interesse comunale; (**Ripartizione Sviluppo Economico**)
- d) per l'installazione di impianti per l'erogazione di carburante sia su suolo pubblico che su aree private; (**Ripartizione Patrimonio**)
- e) per l'installazione di chioschi ed edicole (**Ripartizione patrimonio**)
- f) per le concessioni su aree demaniali marittime (**Ripartizione Sviluppo Economico**).
- g) per l'effettuazione di pubblicità per la quale si rinvia al Regolamento comunale sulla pubblicità (**Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata** per la pubblicità permanente e **Ripartizione Tributi** per la pubblicità temporanea)
- h) Nelle ipotesi di occupazione di suolo pubblico per traslochi o per il posizionamento di piattaforme, macchine elevatrice e/o autoscale, purché in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività, l'istante può munirsi di generica concessione di suolo pubblico, di durata annuale, da rilasciarsi a cura della **Ripartizione Sviluppo Economico**. Resta fermo che in assenza di concessione di suolo pubblico annuale la competenza a rilasciare il provvedimento concessorio è dei **Municipi** competenti per territorio.
- In tal caso, le comunicazioni delle ditte relative all'effettiva occupazione del suolo pubblico in concomitanza con l'attività di trasloco o di posizionamento di piattaforme, macchine elevatrici e/o autoscale da compiersi, dovranno essere trasmesse almeno 20 giorni prima della data dell'effettiva occupazione ai Municipi competenti per territorio che provvederanno a loro volta a trasmetterle rispettivamente:
- a. alla Polizia Municipale per la predisposizione dell'eventuale ordinanza dirigenziale che consenta la sosta temporanea su area di parcheggio;
- b. al concessionario per la riscossione ed alla Ripartizione tributi per la definizione e l'esazione della tassa dovuta
- c. alla Ragioneria per l'accertamento in entrata della tassa dovuta.
4. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, il motivo e l'oggetto dell'occupazione, l'ubicazione del suolo o spazio che si chiede di occupare, le misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso del suolo pubblico nonché le planimetrie rappresentative dello stato dei luoghi di occupazione in scala compresa tra 1 / 100 e 1/200 con la specifica indicazione dell'occupazione dei luoghi: marciapiede, carreggiata, ostacoli presenti sul marciapiede e gli ulteriori allegati indicati nel fac-simile di istanza allegato A ed allegato A1.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 (quindici) giorni prima

della data di richiesta dell'occupazione, mentre per quelle permanenti e per le concessioni demaniali in diritto di superficie almeno 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta di occupazione; entro tali termini l'amministrazione è pertanto tenuta a concludere il procedimento, fatta salva la sospensione di cui al comma 8

6. Qualora l'occupazione comporti opere fisse al suolo (es. passi carrabili, edicole, chioschi, paletti, archetti parapetonali), la domanda dovrà essere corredata, oltre che dalla descrizione delle opere, da disegni, fotografie, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. In caso di installazione di paletti ed archetti parapetonali il richiedente dovrà verificare presso gli enti titolari di sottoservizi o presso altri uffici pubblici, la presenza nel sottosuolo o nelle vicinanze di eventuali sottoservizi e/o comunque impedimenti o vincoli di qualsiasi tipo o natura anche urbanistici che possano interferire con la presenza di siffatti manufatti.
7. Entro 20 giorni dalla domanda l'Amministrazione potrà richiedere, ai fini dell'istruttoria, documenti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame della decisione sull'istanza; la richiesta di integrazione documentale sospende per una sola volta il termine per la conclusione del procedimento fino all'esibizione della documentazione richiesta; la mancata produzione della documentazione integrativa entro il termine massimo di 45 gg. dalla richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza.
8. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.
9. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferita la richiesta più conforme all'interesse pubblico ed in caso di parità il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda a un più rilevante interesse pubblico. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza si procede a licitazione privata. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante ai negozi stessi, fatto salvo motivi di interesse pubblico.
10. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio (es: S.C.I.A., D.I.A.), ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti d'intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001¹.

NOTA 1) TABELLA TITOLI EDILIZI NECESSARI PER L'EFFETTUAZIONE LAVORI EDILI

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (D.P.R. 380/01 art. 10, comma 1, lett. a)	PERMESSO DI COSTRUIRE
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DISCIPLINATI DA PIANI ATTUATIVI (es. P.L. approvati e vigenti a P.P. approvati e vigenti) (D.P.R. 380/01 art. 22, comma 3, lettera b)	PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (D.P.R. 380/01 art. 10, comma 1, lettera c)	PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A.
VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (con parti strutturali) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FRAZIONAMENTO DI U.I. (D.P.R. 380/01 art. 22 comma 1, 2, 6)	S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L. 73/2010 Art. 5) Intervento di manutenzione straordinaria consistente in opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti non strutturali dell'edificio, che non comportano aumento del numero di unità immobiliari, che non implicano incremento dei parametri urbanistici che non ne mutano la destinazione d'uso, come di seguito descritti: <ul style="list-style-type: none"> o rinnovamento e sostituzione di tramezzature interne, compresa la riorganizzazione della distribuzione interna complessiva dell'u.i.; o rifacimento di tombagni esterni non portanti, a parità di forma, materiale, colori, dimensione ed ubicazione; o sostituzione di infissi, a parità di materiale e colore esterni nonché dotati di vetro camera; o realizzazione e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, che non alterano le strutture portanti e i 	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

<p>profili altimetrici delle coperture (per trasformazioni impiantistiche che superino le potenze minime prescritte sarà predisposto il progetto per il deposito presso l'ufficio Energia e Sicurezza degli Impianti);</p> <ul style="list-style-type: none"> o realizzazione degli impianti di scarico degli insediamenti produttivi che non alterano le strutture portanti e i profili altimetrici delle coperture; o ampliamento dei servizi igienico-sanitari interni e conseguente adeguamento degli impianti; o realizzazione di nuovi servizi igienici all'interno della singola unità funzionale; o installazione di impianti ascensore/montacarichi all'interno delle costruzioni; o opere finalizzate alla cablatura degli edifici per realizzare antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative, per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati quali ad esempio la teleassistenza sanitaria e di emergenza; o l'accorpamento di unità immobiliari, nel rispetto delle soglie dimensionali in relazione agli usi determinate dalle vigenti normative, conservando la legittima destinazione d'uso; <p>- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;</p> <p>- Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni anche per aree di sosta;</p> <p>- Installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 1444/68 (entro i limiti di legge vigenti al momento della presentazione);</p> <p>- Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali agli edifici.</p>	
<p style="text-align: center;">MANUTENZIONE ORDINARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di manutenzione ordinaria; - Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; - Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; - Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. <p><i>(ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 6 comma 1, lettera a, b, c; art. 17 D.Lgs. 12/2006)</p>	<p style="text-align: center;">ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO (ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA)</p>

Art. 3 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico

1. Le concessioni di suolo pubblico vengono accordate senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'amministrazione di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse.
2. Il Municipio di competenza o la Ripartizione centrale come specificata nell'art.2, acquisiti i pareri propedeutici, rilasciano l'atto di concessione amministrativa, in bollo, ad occupare il suolo pubblico.
3. Nell'atto di concessione relativo a un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili, devono essere espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto a indicare ai sensi dell'art. 2, (titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero l'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380/2001).
4. Nell'atto di concessione, da rilasciarsi preferibilmente con determinazione dirigenziale, devono essere indicati :
 - a) le generalità, il recapito telefonico ed il domicilio del concessionario,
 - b) la durata della concessione (inizio e fine),
 - c) la superficie ed esatta ubicazione dell'area concessa,
 - d) eventuali prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo a seconda delle caratteristiche della concessione anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 1 del presente regolamento.
 - e) la condizione che il rilascio del provvedimento avviene senza pregiudizio dei diritti dei terzi,
 - f) l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi anche al termine della concessione,
 - g) la facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni;

- h) l'obbligo di provvedere al pagamento della TOSAP e della TARSU (se ed in quanto dovuta) come quantificata dal concessionario per la riscossione mediante versamento su conto corrente del Comune;
 - i) l'esplicito riconoscimento di sottostare all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana, di igiene ed edilizia vigenti ed a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
5. L'ufficio che rilascia la concessione ne dà notizia all'istante, alla Polizia Municipale, alla Ripartizione traffico e mobilità, alla Ripartizione Tributi e al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo, per i procedimenti riguardanti la T.a.r.s.u. e la T.o.s.a.p, alla Ragioneria per l'accertamento in entrata.
 6. Le concessioni valgono per il luogo, la durata, la superficie e l'uso per cui sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta altra e apposita autorizzazione.
 7. E' fatto obbligo al concessionario di ritirare l'atto di concessione prima della data d'inizio dell'occupazione fornendo all'ufficio la marca da bollo prevista dalla legge per il rilascio di provvedimenti amministrativi. Il mancato ritiro dell'atto di concessione è sanzionato con l'irrogazione della sanzione correlata alla violazione della prescrizione di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) [obbligo di esibizione della concessione] di questo Regolamento.
 8. La data d'inizio dell'occupazione decorre dalla data del rilascio della concessione. Con riferimento a tale data è quantificata la T.o.s.a.p. e la TARSU dovuta ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.
 9. Il concessionario è tenuto a iniziare l'occupazione entro 30 giorni dalla data di validità della concessione. In caso d'inottemperanza, il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio in concessione.
 10. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sul provvedimento e della T.o.s.a.p. e della TARSU dovuta e inerente l'occupazione richiesta e concessa.
 11. Per il rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico per la vendita dei prodotti e nei mercati e nelle fiere e di ogni altra forma di vendita si rinvia alle disposizioni normative regolamentari stabilite per gli stessi.
 12. Per le luminarie natalizie se l'occupazione afferisce alla sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare il TULPS e gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4 – Occupazioni d'urgenza

1. Nelle situazioni di emergenza, l'occupazione per l'esecuzione dei lavori, da parte di enti gestori dei servizi a rete (elettrica, idrico fognaria, gas, telecomunicazioni, ecc.), può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzatorio. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale, alla Ripartizione traffico e mobilità, all'ufficio strade della Ripartizione Edilizia pubblica, alla Ripartizione tributi ed al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, via fax, telegramma, o e-mail alla casella di posta certificata specificando la tipologia dei lavori e la superficie occupata.
2. L'occupazione e l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l'apertura e la chiusura di cavi in sede stradale.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 5 – Esonero di responsabilità della PA

1. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dalla mancata vigilanza e cattiva conservazione del manufatto con il quale si occupa il suolo pubblico.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti sede stradale ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal l'art. 20² Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche) e sussiste in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. A tal fine l'occupante è sempre tenuto a garantire che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m, salvo quanto stabilito dall'art, 20 comma 3 c.d.s.

Art. 6 – Occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, le occupazioni realizzate senza la concessione amministrativa sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o la proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, la Ripartizione centrale competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro

² D.lgs 285/1992 art 20. *Occupazione della sede stradale.*

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria .

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .

presente sui luoghi vengono sottoposti a sequestro cautelativo a spese degli interessati, nonché alla confisca amministrativa in conformità alle prescrizioni di cui al titolo IV del presente regolamento.

Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di opere d'ingegno di artisti girovaghi.

L'occupazione dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 8 – Occupazione di suolo pubblico da parte di artisti di strada

1. Gli esecutori di opere dell'arte e dell'ingegno, nonché gli artisti che, temporaneamente ed occasionalmente, si fermano per la realizzazione delle proprie opere, senza l'ausilio di arredi e strutture, non necessitano di concessioni di suolo pubblico.
2. Permane l'obbligo di non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, non arrecare pericolo e/o danni a terzi, non costituire ostacolo e impedimento agli accessi diretti sulla pubblica via, nonché l'obbligo di pulizia del suolo.

Art. 9 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico da parte di enti gestori di servizi a rete

1. Per collocare, anche in via provvisoria, condutture di servizi a rete (telefonici, elettrici, condotte, cavi ecc.) nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare arredi pubblicitari e similari, è necessario ottenere l'autorizzazione e/o la concessione amministrativa.
2. Quando sono previsti lavori, da parte di enti gestori di servizi a rete, che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'occupazione è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciato dal competente Settore Strade della Ripartizione edilizia pubblica con riferimento alla specifica normativa di settore.
3. L'occupazione del sottosuolo così come i lavori comportanti la manomissione del suolo, di cui agli interventi contemplati al comma precedente, è regolamentata con normativa specifica (Regolamento per l'apertura e chiusura di cavi in sede stradale e Disciplinare).

Art. 10 – Garanzia dei ripristini e versamento della cauzione

1. Al termine dell'occupazione, il concessionario a sue cure e spese ha l'obbligo di eseguire a regola d'arte ovvero nel rispetto della qualità dei materiali esistenti e delle tecniche di posa e finitura, , tutti i lavori occorrenti per rimettere il suolo pubblico in pristino nel termine stabilito, fatte salve particolari condizioni atmosferiche da comunicare al Comando di Polizia Municipale, che effettuerà sopralluoghi per verificare l'esatto adempimento, e al Municipio che ha rilasciato la concessione.

2. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione in danno del concessionario, considerando abusivo il permanere dell'occupazione con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nell'ipotesi in cui l'occupazione di suolo pubblico comporti l'esecuzione di lavori (es. lavori in sede stradale, passi carrabili), il Municipio o la Ripartizione centrale competente subordinerà il rilascio dell'atto di concessione alla prestazione d'idonea cauzione quantificata secondo criteri definiti con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 l'ufficio competente provvederà ad incamerare la cauzione.
4. E' consentito l'uso di asfalto rapido per ripristini del manto stradale di diametro non superiore a mt.1,20; per ripristini superiori a tale diametro l'amministrazione verificherà la regolare esecuzione degli stessi prima della dichiarazione di fine lavori.

Art. 11 – Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, sono rilasciate dal Municipio competente per territorio e sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni e per lavori di manutenzione, di durata non superiore a 6 ore, le quali non sono soggette ad autorizzazioni., ma unicamente e obbligatoriamente alla previa comunicazione alla Ripartizione Traffico e Mobilità ed alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale. In caso di omissione della predetta comunicazione sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada ed ogni altra sanzione, connessa all'omissione, a norma del presente Regolamento.
2. I ponteggi e le recinzioni di cantiere possono essere sfruttate per l'inserimento di spazi pubblicitari utilizzando le procedure del Regolamento comunale in materia di pubblicità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico ai fini pubblicitari con ponteggi sono rilasciate dalla Ripartizione urbanistica.

Art. 12 – Occupazioni con tende

1. Per collocare tende e simili in aggetto sul suolo pubblico sopra l'ingresso dei negozi, dei pubblici esercizi, ecc. è richiesta la concessione di suolo pubblico. Per ragioni di arredo urbano è **obbligatoria** la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato, previa comunicazione al Municipio.
2. La concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata dal Municipio competente per territorio previo parere della Commissione Arredo Urbano secondo la procedura descritta nel titolo III del presente regolamento.
3. Tale tipo di occupazione, quando ricada sul marciapiede deve avere un'altezza minima di m. 2,20 e una distanza minima dal margine del marciapiedi di cm. 50. Quando ricade direttamente sulla carreggiata l'altezza minima deve essere di mt. 4,5 fatte salve le aree pedonali.

Art. 13 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Le concessioni di suolo pubblico temporanee, ad uso commerciale, sono disciplinate dal titolo III del presente regolamento.

Art. 14 – Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli incaricati e degli agenti della Forze Pubblica, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'atto che autorizza l'occupazione stessa;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione;
- e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica circostante l'area concessa per l'occupazione;
- f) a evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni;
- g) a collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti all'area in concessione e predisporre mezzi necessari atti a evitare danni ai passanti e alla circolazione stradale.
- h) a vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l'occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività.

Art. 15 – Specificazione degli obblighi del concessionario in presenza di cantieri edili ed in caso di occupazione effettuata con materiale di scavo

1. Quando per l'esecuzione di lavori sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiale di scavo, **nel provvedimento concessorio di occupazione** dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. I cantieri devono essere mantenuti in ordine e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:
 - a** - mantenere in ordine il cantiere; il materiale inerte (sabbia, ghiaia ecc.) deve essere contenuto all'interno dell'area concessa;
 - b** - garantire l'incolumità dei passanti.
 - c** – **garantire costantemente le condizioni igieniche mediante periodica disinfestazione.**
3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza, **dell'igiene** e il decoro, la Polizia Municipale irroga le sanzioni ed intima al concessionario di adempiere entro il termine di giorni tre. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario e applicando le sanzioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 16 – Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione permanente all'occupazione di suolo pubblico possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere redatta utilizzando il modello all. A o all.A1 e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della T.o.s.a.p. (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) e della TARSU. L'ufficio che rilascia l'atto concessorio deve darne comunicazione ai medesimi uffici indicati nell'art. 3 comma 5.
2. La richiesta intesa invece ad ottenere la proroga della concessione temporanea di occupazione deve essere presentata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, pena l'improcedibilità della richiesta.
3. La richiesta intesa a ottenere la proroga della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, avente durata inferiore all'anno, potrà essere concessa due sole volte e per la complessiva validità inferiore all'anno.
4. Qualora la proroga riguardi il medesimo intervento edilizio, la proroga è concessa previa presentazione di apposita istanza indicante le motivazioni tecniche e di fatto da parte della Direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.
5. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. La rinuncia all'occupazione non comporta il diritto al rimborso del tributo.

Art.17 – Revoca della concessione di suolo pubblico

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art 21 quinquies l.241/90³.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi.
3. In caso di revoca del titolo, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel originario stato con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla data della revoca. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

1) L.241/90 art 21-quinquies. Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico

Art. 18 – Decadenza dalla concessione di suolo pubblico

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso:
 - qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione,
 - ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali,
 - ovvero decada -per raggiunto termine finale- il titolo concessorio.
2. Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione:
 - a) il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della TARSU;
 - b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
 - c) l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto ai sensi dell'art. 3 comma 9.
 - e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.
5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio.
6. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
7. Per le concessioni di posteggio isolato per il commercio ambulante, si applicano le disposizioni in materia di commercio ambulante della Legge regionale e del regolamento comunale per il commercio su area pubblica

Allegato A –

Richiesta di concessione /rinnovo concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Al Direttore del Municipio
SEDE

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
via n°
Codice Fiscale/Partita IVA.....
in qualità di
n.tel..... n.fax..... indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare in maniera stabile l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/via piazza.....n.civico.....

Di estensione di mq.....di dimensioni ml.....x mldi cui ml.....x ml.....ricadono sul marciapiede e ml.....x mlricadono sulla carreggiata

Per il periodo dalal.....

Con il seguente manufatto.....
per svolgere la seguente attività.....

Specificare se di tratta di :

- Nuova occupazione
- Richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico già autorizzato con determinazione dirigenziale n.....del.....

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazzan°civico.....le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione e/o dai depositi permessi;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- (In caso di rinnovo) che l'area oggetto di occupazione non ha subito modifiche e che non sono in corso occupazioni limitrofe atte ad intralciare o modificare le dichiarazioni rese nella precedente richiesta.

DICHIARA INOLTRE

di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: art. 14 (obblighi del concessionario), art. 16 (rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico), art.17 (revoca della concessione di suolo pubblico), art. 18 (decadenza dalla concessione di suolo pubblico).

ALLEGA:

L'istanza di concessione deve essere indirizzata al Municipio firmata dal titolare dell'attività commerciale e deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia:

- Stralcio aereo fotogrammetrico – rapp.1:5000/1:2000- individuazione area d'intervento;
- Planimetria in scala tra 1/100 e 1/200
- Rilievo dello stato dei luoghi;
- Planimetria in scala opportuna: ubicazione dell'intervento con gli ingombri quotati;
- Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.

(In caso di rinnovo non è necessario allegare gli elaborati tecnici ma deve essere allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP e TARSU relativa alla precedente occupazione)

- Marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio.
- Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).

Bari, li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

Si riporta, per facilità di lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Art. 14 – Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli incaricati e degli agenti della Forza Pubblica, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'atto che autorizza l'occupazione stessa;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione;
- e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica circostante l'area concessa per l'occupazione;
- f) a evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni;
- g) a collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti all'area in concessione e predisporre mezzi necessari atti a evitare danni ai passanti e alla circolazione stradale.
- h) a vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l'occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività.

Art. 16 – Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di suolo pubblico possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere redatta utilizzando il modello all. A o all.A1 e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della T.o.s.a.p. (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) e della TARSU. L'ufficio che rilascia l'atto concessorio deve darne comunicazione ai medesimi uffici indicati nell'art. 3 comma 5.
2. La richiesta intesa invece ad ottenere la proroga della concessione temporanea di occupazione deve essere presentata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, pena l'improcedibilità della richiesta.
3. La richiesta intesa a ottenere la proroga della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, avente durata inferiore all'anno, potrà essere concessa due sole volte e per la complessiva validità inferiore all'anno.
4. Qualora la proroga riguardi il medesimo intervento edilizio, la proroga è concessa previa presentazione di apposita istanza indicante le motivazioni tecniche e di fatto da parte della Direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.
5. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. La rinuncia all'occupazione non comporta il diritto al rimborso del tributo.

Art.17 – Revoca della concessione di suolo pubblico

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi.
3. In caso di revoca del titolo, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel originario stato con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla data della revoca. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 18 – Decadenza dalla concessione di suolo pubblico

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso:
 - qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione,
 - ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali,
 - ovvero decada -per raggiunto termine finale- il titolo concessorio.
2. Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione:
 - a) il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della TARSUG;
 - b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
 - c) l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di rilascio dell'atto ai sensi dell'art. 3 comma 9.
 - e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.
5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio.
6. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
7. Per le concessioni di posteggio isolato per il commercio ambulante, si applicano le disposizioni in materia di commercio ambulante della Legge regionale e del regolamento comunale per il commercio su area pubblica

INFORMATIVA PER RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore
Corso Vittorio Emanuele 84 – 70122 Bari - Tel. 0805771111

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Referenti in materia di trattamento dei dati personali

Direttore di Ripartizione o di Municipio in base alla competenza stabilita nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico.

Finalità a cui i dati sono destinati

Rilascio concessione all’occupazione di suolo pubblico. La base giuridica per questo trattamento è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lettera c).

Per il raggiungimento di tale finalità non è previsto alcun processo automatizzato né alcun tipo di profilazione.

Natura del conferimento di dati

Obbligatoria.

Il mancato conferimento dei dati impedirà di evadere l’istanza.

Dati personali trattati

Dati anagrafici e personali del concessionario

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

Concessionaria tributi minori, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ASL. I destinatari dei dati personali sono tutti all’interno dell’Unione Europea ed è escluso qualsiasi trasferimento fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati nella Ripartizione o Municipio di competenza nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004 per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Diritto alla comunicazione trasparente per l’esercizio dei propri diritti, diritto di accesso, rettifica ed integrazione, oblio, portabilità dei dati, limitazione opposizione al trattamento dei dati personali, diritti connessi all’attuazione di processi decisionali automatizzati.

Inoltre, ogni interessato, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it

Allegato A1 –

Richiesta di concessione /rinnovo di concessione all' occupazione permanente di suolo pubblico.

Al Direttore del Municipio
SEDE

Il sottoscritto
nato aProv., il
residente in Prov.
vian°
Codice Fiscale /Partita IVA.....
in qualità di
n. tel.....n.fax.....indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare in maniera stabile l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/via piazza..... n. civico.....
Di estensione di mq..... di dimensioni ml.....x mldi cui ml.....x ml.....ricadono sul marciapiede e ml.....x mlricadono sulla carreggiata
Per il periodo dalal.....
Con il seguente manufatto.....
per svolgere la seguente attività.....

Specificare se si tratta di :

- Nuova occupazione
- Richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico già autorizzato con determinazione dirigenziale n.....del.....

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di conoscere e sottostare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza.....n° civico.....le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico ;
- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione e/o dai depositi permessi;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico, di polizia urbana, nel regolamento edilizio e nel regolamento d'igiene vigenti;
- (In caso di rinnovo) che l'area oggetto di occupazione non ha subito modifiche, che non sono in corso occupazioni limitrofe atte ad intralciare o modificare le dichiarazioni rese nella precedente richiesta e che l'occupazione è conforme al titolo.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico: **art. 14** (obblighi del concessionario), **art. 16** (rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico), **art.17** (revoca della concessione di suolo pubblico), **art. 18** (decadenza dalla concessione di suolo pubblico).

ALLEGA:

L'istanza di concessione deve essere indirizzata al Municipio firmata dal titolare dell'attività e deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia firmati da un tecnico abilitato:

- Stralcio aereo fotogrammetrico – rapp.1:5000/1:2000- individuazione area d'intervento;
- Planimetria in scala opportuna: Rilievo dello stato dei luoghi;
- Planimetria in scala opportuna: ubicazione dell'intervento con gli ingombri quotati;
- Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.

(In caso di rinnovo non è necessario allegare gli elaborati tecnici ma deve essere allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP e TARSUG relativa ai periodi precedenti di occupazione)

- Marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio.
- Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).

Bari, li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

Si riporta, per facilità di lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Art. 14 – Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli incaricati e degli agenti della Forza Pubblica, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'atto che autorizza l'occupazione stessa;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione;
- e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica circostante l'area concessa per l'occupazione;
- f) a evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni;
- g) a collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti all'area in concessione e predisporre mezzi necessari atti a evitare danni ai passanti e alla circolazione stradale.
- h) a vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l'occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività.

Art. 16 – Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di suolo pubblico possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere redatta utilizzando il modello all. A o all.A1 e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della T.o.s.a.p. (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) e della TARSU. L'ufficio che rilascia l'atto concessorio deve darne comunicazione ai medesimi uffici indicati nell'art. 3 comma 5.
2. La richiesta intesa invece ad ottenere la proroga della concessione temporanea di occupazione deve essere presentata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, pena l'improcedibilità della richiesta.
3. La richiesta intesa a ottenere la proroga della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, avente durata inferiore all'anno, potrà essere concessa due sole volte e per la complessiva validità inferiore all'anno.
4. Qualora la proroga riguardi il medesimo intervento edilizio, la proroga è concessa previa presentazione di apposita istanza indicante le motivazioni tecniche e di fatto da parte della Direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.
5. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. La rinuncia all'occupazione non comporta il diritto al rimborso del tributo.

Art.17 – Revoca della concessione di suolo pubblico

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi.

3. In caso di revoca del titolo, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel originario stato con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla data della revoca. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 18 – Decadenza dalla concessione di suolo pubblico

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso:

- qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione,
- ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali,
- ovvero decada -per raggiunto termine finale- il titolo concessorio.

2. Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione:

- a) il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della TARSUG;
- b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
- c) l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di rilascio dell'atto ai sensi dell'art. 3 comma 9.
- e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.

5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio.

6. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

INFORMATIVA PER RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore
Corso Vittorio Emanuele 84 – 70122 Bari - Tel. 0805771111

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Referenti in materia di trattamento dei dati personali

Direttore di Ripartizione o di Municipio in base alla competenza stabilita nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico.

Finalità a cui i dati sono destinati

Rilascio concessione all’occupazione di suolo pubblico. La base giuridica per questo trattamento è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lettera c).

Per il raggiungimento di tale finalità non è previsto alcun processo automatizzato né alcun tipo di profilazione.

Natura del conferimento di dati

Obbligatoria.

Il mancato conferimento dei dati impedirà di evadere l’istanza.

Dati personali trattati

Dati anagrafici e personali del concessionario

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

Concessionaria tributi minori, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ASL. I destinatari dei dati personali sono tutti all’interno dell’Unione Europea ed è escluso qualsiasi trasferimento fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati nella Ripartizione o Municipio di competenza nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004 per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Diritto alla comunicazione trasparente per l’esercizio dei propri diritti, diritto di accesso, rettifica ed integrazione, oblio, portabilità dei dati, limitazione opposizione al trattamento dei dati personali, diritti connessi all’attuazione di processi decisionali automatizzati.

Inoltre, ogni interessato, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Posta elettronica: protocollo@gdpd.it

Titolo II

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'APERTURA DI PASSI CARRABILI

Art.19 – Norma di principio

La concessione per passo carrabile viene autorizzata, senza pregiudizio dei terzi, in tutti i casi in cui sia necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica o assoggettata ad uso pubblico ed uno spazio privato che deve essere idoneo alla sosta o allo stazionamento di veicoli.

Art.20 – Istanza di concessione di suolo pubblico e relativi allegati

1. La richiesta di concessione di suolo pubblico per la realizzazione di passi carrabili, redatta su foglio in competente bollo, indirizzata al Dirigente dell'ufficio di cui **all'art.21**, deve essere prodotta esclusivamente secondo il modello **all. "B"**. Non saranno prese in considerazione istanze prodotte in maniera diversa.
2. All'istanza vanno allegati:
 - Planimetria quotata dello stato dei luoghi (scala1/200) a firma di tecnico abilitato, in triplice copia;
 - Planimetria quotata del locale (scala1/100) e dell'area interessata dal passo carrabile con sezione trasversale a firma di tecnico abilitato, in triplice copia;
 - Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi;
 - Copia autentica del verbale di assemblea contenente l'assenso del condominio alla realizzazione del passo carrabile ove trattasi di proprietà condominiale;
 - Copia conforme dell'atto di vincolo a parcheggio o ad autorimessa o del certificato di destinazione d'uso.
 - Relazione descrittiva dell'intervento a firma di tecnico abilitato . . .

Art.21 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico per l'apertura di passo carrabile

1. Il Dirigente del Municipio è competente al rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico per passo carrabile.
2. L'istruttoria, compiuta da personale tecnico assegnato al Municipio, prevede l'acquisizione del parere della Polizia Municipale che verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e la conformità dell'occupazione richiesta al Codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione.
3. Il provvedimento finale, in bollo, ha la forma della determinazione dirigenziale, e deve contenere:

- a) la concessione di suolo pubblico permanente dello spazio richiesto o ritenuto congruo che consente l'accesso alla strada pubblica;
- b) l'autorizzazione ad eseguire i lavori edili connessi alla realizzazione del passo carrabile;
- c) eventuali prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo;
- d) la durata della concessione che non può superare i ventinove anni;
- e) l'obbligo di provvedere annualmente al pagamento della TOSAP come quantificata dal concessionario per la riscossione mediante versamento su conto corrente del Comune;
- f) la quantificazione della cauzione infruttifera da versare alla Tesoreria comunale;
- g) la quantificazione del costo del cartello segnaletico;
- h) l'esplicito richiamo di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico che deve essere contenuto in apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
- i) L'esplicito richiamo all'obbligo di vigilanza e costante manutenzione del manufatto ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

4. La determinazione dirigenziale di concessione di suolo pubblico per passo carrabile, dovrà essere trasmessa:

- a) all'istante: con lettera dalla quale risulti l'indicazione esplicita del numero di registro generale della determinazione dirigenziale (numero adozione) da apporre a cura del concessionario sul segnale indicatore;
- b) alla Ripartizione Tributi: per l'iscrizione nel registro dei titolari di provvedimento concessorio;
- c) al concessionario per la riscossione: per la determinazione e riscossione della tassa;
- d) alla Polizia municipale: per i controlli di cui al presente disciplinare;
- e) -alla Ragioneria: per l'accertamento sull'entrata del bilancio della TOSAP dovuta dal concessionario;

Art. 22 – Requisiti per richiedere la concessione di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili

1. Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, oltre al rispetto dell'art. 22 del Codice della strada ed art. 46 del Regolamento di attuazione del codice della strada, i locali ai quali accedere devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:
 - a) Per i fabbricati non soggetti all'applicazione dell'art.41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente deve avere una superficie utile di almeno 25 mq, la quale deve essere idonea, per la sua conformazione planimetrica, a contenere razionalmente almeno due autovetture di media cilindrata;
 - b) Per i fabbricati soggetti all'applicazione del cennato art.41 sexies, la concessione di suolo pubblico per passo carrabile è insita in tutti i titoli abilitativi rilasciati o assentiti dalla competente Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. In tal caso è la medesima Ripartizione, in sede di istruttoria della pratica edilizia, a compiere le verifiche di conformità al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Su istanza, in bollo, dell'interessato, con allegata l'autocertificazione del Direttore dei Lavori (o tecnico abilitato), redatta ai sensi del DPR 445/2000, circa la conformità del passo carrabile realizzato al progetto autorizzato o assentito, il Municipio competente per territorio rilascia formalmente, in bollo, la concessione di suolo pubblico, con il contenuto di cui all'art. 21 del presente regolamento, inserendo le eventuali prescrizioni provenienti dalle ripartizioni competenti e/o contenute nei titoli abilitativi edilizi.

3. L'istanza dell'interessato volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico per passo carrabile deve essere prodotta esclusivamente secondo il modello All. "B" al presente regolamento.

Art.23 – Autorizzazioni in deroga rispetto all'art. 22

In deroga **all'art. 22** possono essere autorizzati i passi carrabili, quando lo spazio dei locali al netto degli arredamenti e/o macchinari in essi contenuti, deve comunque essere idoneo a contenere agevolmente almeno una autovettura e destinati ai seguenti usi debitamente documentati:

- a) Autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, ecc);
- b) Esercizio vendita autoveicoli;
- c) Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti di gioielli;
- d) Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole;
- e) Uffici postali;
- f) Uffici di polizia di Stato, caserme Carabinieri e caserme in genere.

Art.24 – Doveri e responsabilità del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione per di passo carrabile, è tenuto alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie all'apertura del passo carrabile.
2. Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli) dovranno essere autorizzati con separato provvedimento (DIA o permesso di costruire) dell'ufficio competente.
3. Il titolare della concessione è tenuto alla vigilanza ed alla perfetta e costante conservazione del manufatto di passo carrabile, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo, per tutta la durata della concessione, sollevando di conseguenza l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione, richiesta di rivalsa o di risarcimento avanzata a causa del mancato adempimento dei doveri a suo carico.
4. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile per ogni danno alle persone e/o cose di terzi.
5. Qualora dovessero essere riscontrati, pericoli di qualsiasi entità derivanti dal manufatto, il Dirigente del Municipio che ha rilasciato la concessione, intima al concessionario di provvedere all'eliminazione del pericolo entro e non oltre cinque giorni dall'invio dell'intimazione. Qualora il concessionario non provveda, l'Amministrazione si sostituirà in danno del concessionario nell'intervento di manutenzione.
6. Restano comunque impregiudicate le responsabilità del concessionario in quanto obbligato alla vigilanza e conservazione del manufatto.
7. Nelle ipotesi di esecuzione in danno, l'Amministrazione incamera l'intera cauzione versata a titolo di rimborso delle spese tecniche ed amministrative sostenute per l'esecuzione in danno.
8. Dell'incameramento della cauzione viene data comunicazione al concessionario che è tenuto entro il termine di 90 giorni a ricostituire l'originaria cauzione, pena la revoca della concessione.
9. Il concessionario è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, al termine della concessione .
10. Gli enti prestatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM ecc..) in regime di concessione del sottosuolo, potranno in qualsiasi momento essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a praticare sul manufatto di passo carrabile i lavori necessari alla installazione, rimozione, modifiche e manutenzione

degli impianti, senza che il titolare del passo carrabile possa avanzare alcun diniego e/o apporre condizioni.

11. Al termine dei lavori gli Enti suddetti provvederanno al ripristino dello stato dei luoghi secondo il disciplinare sugli scavi stradali.

Art. 25 – Revocabilità del provvedimento concessorio

1. La concessione del suolo per l'uso previsto dal presente disciplinare, ha carattere assolutamente precario ed è revocabile d'ufficio, da parte del Dirigente del Municipio competente per territorio con preavviso a mezzo raccomandata da inviare 20 giorni prima, in qualsiasi momento, per esigenze di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La concessione potrà essere altresì revocata quando il passo carrabile non venga realizzato entro i termini di cui all'art. 26 oppure quando il locale a cui accedere non risponde più ai requisiti e/o agli usi di cui agli articoli 22 e 23.
3. Le spese per l'eliminazione del passo carrabile, nonché quelle necessarie per il ripristino del suolo comunale, sono in ogni caso a carico del concessionario.

Art.26 – Termine di esecuzione dei lavori

1. I lavori di cui all'art.24 devono essere eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunale di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da impresa scelta dal concessionario, sotto la direzione di un tecnico abilitato.
2. Il controllo circa l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui all'art. 24 compete ai Municipi con il personale tecnico loro assegnato.

Art.27 – Esonero di responsabilità della PA

1. Il Comune di Bari è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose di terzi che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori di apertura e/o chiusura del passo carrabile, di manutenzione e di ripristino del suolo comunale.
2. Il Comune di Bari è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata vigilanza o dalla cattiva conservazione del manufatto.

Art. 28 – Rilascio del segnale indicatore

1. E' fatto obbligo al concessionario di apporre sul fronte del locale o dell'area servita dal passo carrabile, il segnale indicatore che viene rilasciato dal Municipio competente per territorio.
2. Esso va apposto sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
3. Per il ritiro del segnale il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di fine lavori ed esecuzione degli stessi a regola d'arte a firma di tecnico abilitato;
 - b) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il pagamento del costo del segnale;
 - c) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il versamento della cauzione infruttifera presso la Tesoreria comunale.
4. Il segnale indicatore dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 120 del regolamento di attuazione del codice della strada e dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione del numero della determinazione dirigenziale di autorizzazione e della relativa data di adozione.
 5. L'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (art. 38 e 45 Codice della strada).
 6. In caso di furto del segnale, il titolare della concessione dovrà richiedere al Municipio competente –utilizzando il modello all. “B” al presente regolamento- un nuovo segnale, previa esibizione:
 - a) della copia della denuncia di furto alle autorità competenti,
 - b) della copia del provvedimento di concessione del suolo pubblico per passo carrabile del vecchio segnale.
 - c) della copia della ricevuta del versamento della tassa comunale attestante il pagamento del costo del nuovo segnale.
 7. Il nuovo cartello dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione dell'originario numero della determinazione dirigenziale di autorizzazione e della relativa data di adozione.
 8. Nel caso in cui non si riuscisse a reperire gli estremi dell'atto autorizzatorio che riporti il numero originario, è necessario presentare una nuova richiesta.
 9. E' vietato al concessionario recintare la zona di suolo concessa con catenelle, piastrini o qualsiasi altro mezzo, fisso o mobile.
 10. Il concessionario, dopo il rilascio e l'apposizione del segnale indicatore, avrà facoltà di chiedere l'autorizzazione alla Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico, qualora abbia difficoltà d'accesso, per installare a propria cura e spese in corrispondenza dell'accesso la segnaletica orizzontale zebra di colore giallo, con appendici laterali di mt.1 su entrambi i lati, al fine di garantirsi lo spazio di manovra, e con una profondità non superiore a mt.2 dal limite del marciapiede

Art. 29 – Trasferimento della concessione per l'apertura di passo carrabile

1. La concessione per passo carrabile non è trasferibile a terzi, se non a mezzo di richiesta di trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istanza di trasferimento della titolarità della concessione di suolo pubblico per di passo carrabile, in bollo, da presentarsi esclusivamente secondo il modello all. “B” al presente regolamento, deve essere inoltrata dal subentrante al Municipio competente per territorio allegando copia del titolo che giustifica la richiesta di variazione (atto di compravendita, denuncia di successione, contratto di locazione, ecc).
3. I requisiti per ottenere il trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile sono i seguenti:
 - a) non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;
 - b) non siano intercorse modifiche della destinazione d'uso del locale;
 - c) Per i passi carrabili autorizzati precedentemente al 1/1/1993, non sia tecnicamente possibile realizzare un accesso, al medesimo locale, conforme all'art. 46 comma 2 D.P.R. 495/1992. Ove

sia invece tecnicamente possibile, il subentro è concesso previa regolarizzazione dello stesso in conformità all'art. 46 citato, e ripristino dello stato dei luoghi del passo carrabile dismesso.

4. Il Municipio provvede ad acquisire in fase istruttoria il parere della Polizia municipale salvo che il subentro sia richiesto nella titolarità di una concessione richiesta dopo il 1.1.1993 senza modifiche strutturali.
5. L'istanza di trasferimento dovrà essere inoltrata al Municipio competente per territorio anche nelle ipotesi in cui si intenda subentrare ad una concessione rilasciata a titolare di concessione edilizia e/o di permesso di costruire.
6. Il Municipio, con determinazione dirigenziale, in bollo, previa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente disciplinare autorizza il trasferimento della titolarità della concessione di suolo pubblico in capo al richiedente. Il provvedimento è altresì trasmesso ai soggetti di cui all'art. 21 ultimo comma del presente disciplinare.
7. Il segnale indicatore del passo carrabile è rilasciato dal Municipio competente per territorio.

Art. 30 – Rinuncia al passo carrabile

1. Qualora il passo carrabile non venga più utilizzato o il locale o l'area non posseggano più i requisiti di cui agli artt. 22 e 23 del presente disciplinare, il proprietario è tenuto a presentare al Municipio competente per territorio comunicazione di rinuncia alla concessione, e contestualmente a ripristinare lo stato dei luoghi provvedendo alla restituzione del segnale.
2. Il Municipio con Determinazione Dirigenziale, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi, provvederà a prendere atto della rinuncia e a svincolare la cauzione infruttifera versata dal richiedente.
3. Qualora le circostanze di cui al comma 1 vengano verificate dalla Polizia Municipale in sede di ordinari controlli, il Dirigente del Municipio competente per territorio provvederà alla revoca della concessione e del relativo cartello con contestuale ordine al concessionario di ripristino dello stato dei luoghi e restituzione del segnale indicatore.
4. In caso di inottemperanza del concessionario si procederà così come previsto dall'art.24.
5. Copia della determinazione dirigenziale di presa d'atto della rinuncia o di revoca dovrà essere trasmessa agli uffici di cui all'art. 21 ultimo comma.

Art. 31 – Tasse e spese

Il concessionario di suolo pubblico per passo carrabile è soggetto al pagamento dei seguenti oneri:

- a) marche da bollo: da apporre sull'istanza (1ogni 4 facciate) art 3 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
- b) marche da bollo: da apporre sul provvedimento di concessione di suolo pubblico di passo carrabile (1ogni 4 facciate) art. 4 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
- c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o tributo sostitutivo conformemente al Regolamento comunale che determina le tariffe vigenti;
- d) cauzione infruttifera da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.
- e) versamento presso la Tesoreria Comunale del costo del segnale indicatore da determinarsi con deliberazione di Giunta Comunale.
- f) Diritti di segreteria: da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Allegato B –

Richiesta concessione di suolo pubblico per l'apertura di passo carrabile

Al Direttore del Municipio

Via.....

Bari

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
vian°
Codice Fiscale/Partita IVA.....
n.tel.....n.fax.....indirizzo e-mail.....

CHIEDE

in qualità di (barare la casella giusta)

- Proprietario singolo dell'immobile situato in via.....al n.....
- Amministratore del Condominio dell'immobile situato in via.....n. C.F. condominio.....
- Legale rappresentate dell'azienda.....con sede a..... in via.....n..... proprietaria dell'immobile situato in via.....n.....
- Locatario dell'immobile situato in viaal n.....

Il rilascio della concessione di suolo pubblico per l'apertura di n..... passo carrabile situati su via.....civico n.....a servizio dell'immobile sito in via.....per la durata di(massimo 29 anni) , per i seguenti motivi

Specificare se di tratta di :

- Nuovo passo carrabile
- Nuovo passo carrabile insito nel permesso di costruire/DIA n.del.....
- Trasferimento di passo carrabile già autorizzato con cartello n.....del.....
- Richiesta di nuovo passo carrabile per furto o deterioramento del precedente segnale indicatore già autorizzato con cartello n.....del.....

All'uopo,

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000:

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico che disciplina l'apertura di passi carrabili;
2. di essere a conoscenza che la realizzazione del passo carrabile è a propria cura e spese;
3. Il passo carrabile dà accesso a locale/area con capienza minima di n° veicoli e di mt
4. Il passo carrabile dà accesso a locale/area
 - a. Vincolata a parcheggio
 - b. Non vincolata a parcheggio
5. Il passo carrabile dà accesso a locale/area idoneo allo stazionamento di veicoli destinato al seguente uso:
 - a. Autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto....)
 - b. Esercizio vendita autoveicoli
 - c. Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti in gioielli (da eseguirsi all'interno del locale)
 - d. Ricovero di macchinari ed attrezzature agricole
 - e. Uffici postali
 - f. Uffici di polizia di stato, caserme Carabinieri e caserme in genere
 - g. Altro uso (specificare).....
6. Il passo carrabile dà accesso a locale/area conforme a quanto stabilito nel progetto approvato allegato alla licenza edilizia o al permesso di costruire(specificare gli estremi del provvedimento concessorio);
7. Il passo carrabile è distante.....metri (almeno 12 mt) dall'intersezione stradale più vicina;
8. Il passo carrabile ha una larghezza pari a mt.....
9. In caso di trasferimento che sono o/non sono intervenute modifiche dello stato dei luoghi successive alla data dell'autorizzazione;

DICHIARA INOLTRE

di conoscere , ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico che comprende la disciplina per l'apertura di passi carrabili: art. 24 (doveri e responsabilità del titolare della concessione), art. 25 (revocabilità del provvedimento concessorio), art. 26 (termine di esecuzione dei lavori) , art. 27 (esonero di responsabilità della PA); art. 28(rilascio del segnale indicatore), art. 30 (rinuncia al passo carrabile).

ALLEGA:

- Planimetria quotata dello stato dei luoghi (scala1/200) a firma di tecnico abilitato (3 copie);
- Planimetria quotata del locale (scala1/100) e dell'area interessata dal passo carrabile con sezione trasversale a firma di tecnico abilitato (3 copie);
- Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi (1 copia)
- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento a firma di tecnico abilitato.
- Copia autentica del verbale di assemblea contenente l'assenso del condominio alla realizzazione del passo carrabile ove trattasi di proprietà condominiale;
- Copia conforme dell'atto di vincolo a parcheggio o ad autorimessa o del certificato di destinazione d'uso.
- Documentazione comprovante l'uso del locale/area che giustifica la deroga rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 22 del regolamento comunale.
- Nelle ipotesi di cui all'art. 22 del regolamento: Autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000 da parte del direttore dei lavori o di tecnico abilitato circa la conformità del passo carrabile al progetto assentito.
- Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).

Nelle ipotesi di trasferimento della titolarità del passo carrabile di cui all'art. 29 del presente regolamento:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale si attesta:

- che non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;
- che non siano intercorse modifiche nella destinazione d'uso;
- che non sia tecnicamente possibile procedere alla regolarizzazione del passo carrabile ai sensi dell'art. 46 D.P.R.495/1992.

Bari, li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

Si riporta, per facilità di lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Art.24 – Doveri e responsabilità del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione per di passo carrabile, è tenuto alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie all'apertura del passo carrabile.
2. Eventuali lavori edili complementari rispetto a quelli necessari per la realizzazione del passo carrabile (colonne, recinzioni, cancelli) dovranno essere autorizzati con separato provvedimento (DIA o permesso di costruire) dell'ufficio competente.
3. Il titolare della concessione è tenuto alla vigilanza ed alla perfetta e costante conservazione del manufatto di passo carrabile, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo, per tutta la durata della concessione, sollevando di conseguenza l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione, richiesta di rivalsa o di risarcimento avanzata a causa del mancato adempimento dei doveri a suo carico.
4. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile per ogni danno alle persone e/o cose di terzi.
5. Qualora dovessero essere riscontrati, pericoli di qualsiasi entità derivanti dal manufatto, il Dirigente del Municipio che ha rilasciato la concessione, intima al concessionario di provvedere all'eliminazione del pericolo entro e non oltre cinque giorni dall'invio dell'intimazione. Qualora il concessionario non provveda, l'Amministrazione si sostituirà in danno del concessionario nell'intervento di manutenzione.
6. Restano comunque impregiudicate le responsabilità del concessionario in quanto obbligato alla vigilanza e conservazione del manufatto.
7. Nelle ipotesi di esecuzione in danno, l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione versata a titolo di rimborso delle spese tecniche ed amministrative sostenute per l'esecuzione in danno.
8. Dell'incameramento della cauzione viene data comunicazione al concessionario che è tenuto entro il termine di 90 giorni a ricostituire l'originaria cauzione, pena la revoca della concessione.
9. Il concessionario è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, al termine della concessione.
10. Gli enti prestatori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM ecc..) in regime di concessione del sottosuolo, potranno in qualsiasi momento essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a praticare sul manufatto di passo carrabile i lavori necessari alla installazione, rimozione, modifiche e manutenzione degli impianti, senza che il titolare del passo carrabile possa avanzare alcun diniego e/o apporre condizioni.
11. Al termine dei lavori gli Enti suddetti provvederanno al ripristino dello stato dei luoghi secondo il disciplinare sugli scavi stradali.

Art. 25 – Revocabilità del provvedimento concessorio

1. La concessione del suolo per l'uso previsto dal presente disciplinare, ha carattere assolutamente precario ed è revocabile d'ufficio, da parte del Dirigente del Municipio competente per territorio con preavviso a mezzo raccomandata da inviare 20 giorni prima, in qualsiasi momento, per esigenze di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La concessione potrà essere altresì revocata quando il passo carrabile non venga realizzato entro i termini di cui all'art. 26 oppure quando il locale a cui accedere non risponde più ai requisiti e/o agli usi di cui agli articoli 22 e 23.
3. Le spese per l'eliminazione del passo carrabile, nonché quelle necessarie per il ripristino del suolo comunale, sono in ogni caso a carico del concessionario.

Art.26 – Termine di esecuzione dei lavori

1. I lavori di cui all'art.24 devono essere eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comunale di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da impresa scelta dal concessionario, sotto la direzione di un tecnico abilitato.
2. Il controllo circa l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui all'art. 24 compete ai Municipi con il personale tecnico loro assegnato.

Art.27 – Esonero di responsabilità della PA

3. Il Comune di Bari è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose di terzi che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori di apertura e/o chiusura del passo carrabile, di manutenzione e di ripristino del suolo comunale.
4. Il Comune di Bari è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata vigilanza o dalla cattiva conservazione del manufatto.

Art. 28 – Rilascio del segnale indicatore

1. E' fatto obbligo al concessionario di apporre sul fronte del locale o dell'area servita dal passo carrabile, il segnale indicatore che viene rilasciato dal Municipio competente per territorio.

2. Esso va apposto sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
3. Per il ritiro del segnale il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - d) dichiarazione di fine lavori ed esecuzione degli stessi a regola d'arte a firma di tecnico abilitato;
 - e) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il pagamento del costo del segnale;
 - f) copia della ricevuta di versamento della Tesoreria comunale attestante il versamento della cauzione infruttifera presso la Tesoreria comunale.
4. Il segnale indicatore dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 120 del regolamento di attuazione del codice della strada e dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione del numero della determinazione dirigenziale di autorizzazione e della relativa data di adozione.
5. L'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (art. 38 e 45 Codice della strada).
6. In caso di furto del segnale, il titolare della concessione dovrà richiedere al Municipio competente –utilizzando il modello all "B" al presente regolamento- un nuovo segnale, previa esibizione:
 - d) della copia della denuncia di furto alle autorità competenti,
 - e) della copia del provvedimento di concessione del suolo pubblico per passo carrabile del vecchio segnale.
 - f) della copia della ricevuta del versamento della tassa comunale attestante il pagamento del costo del nuovo segnale.
7. Il nuovo cartello dovrà essere completato a cura del concessionario con l'indicazione dell'originario numero della determinazione dirigenziale di autorizzazione e della relativa data di adozione.
8. Nel caso in cui non si riuscisse a reperire gli estremi dell'atto autorizzatorio che riporti il numero originario, è necessario presentare una nuova richiesta.
9. È vietato al concessionario recintare la zona di suolo concessa con catenelle, piastrini o qualsiasi altro mezzo, fisso o mobile.

Art. 30 – Rinuncia al passo carrabile

1. Qualora il passo carrabile non venga più utilizzato o il locale o l'area non posseggano più i requisiti di cui agli artt. 22 e 23 del presente disciplinare, il proprietario è tenuto a presentare al Municipio competente per territorio comunicazione di rinuncia alla concessione, e contestualmente a ripristinare lo stato dei luoghi provvedendo alla restituzione del segnale.
2. Il Municipio con Determinazione Dirigenziale, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi, provvederà a prendere atto della rinuncia e a svincolare la cauzione infruttifera versata dal richiedente.
3. Qualora le circostanze di cui al comma 1 vengano verificate dalla Polizia Municipale in sede di ordinari controlli, il Dirigente del Municipio competente per territorio provvederà alla revoca della concessione e del relativo cartello con contestuale ordine al concessionario di ripristino dello stato dei luoghi e restituzione del segnale indicatore.
4. In caso di inottemperanza del concessionario si procederà così come previsto dall'art. 24.
5. Copia della determinazione dirigenziale di presa d'atto della rinuncia o di revoca dovrà essere trasmessa agli uffici di cui all'art. 21 ultimo comma.

Art. 31 – Tasse e spese

1. Il concessionario di suolo pubblico per passo carrabile è soggetto al pagamento dei seguenti oneri:
 - a) marche da bollo: da apporre sull'istanza (1ogni 4 facciate) art 3 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
 - b) marche da bollo: da apporre sul provvedimento di concessione di suolo pubblico di passo carrabile (1ogni 4 facciate) art. 4 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
 - c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o tributo sostitutivo conformemente al Regolamento comunale che determina le tariffe vigenti;
 - d) cauzione infruttifera da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.
 - e) versamento presso la Tesoreria Comunale del costo del segnale indicatore da determinarsi con deliberazione di Giunta Comunale.
 - f) Diritti di segreteria: da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Firma del titolare o legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore
Corso Vittorio Emanuele 84 – 70122 Bari - Tel. 0805771111

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Referenti in materia di trattamento dei dati personali

Direttore di Ripartizione o di Municipio in base alla competenza stabilita nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico.

Finalità a cui i dati sono destinati

Rilascio concessione all’occupazione di suolo pubblico. La base giuridica per questo trattamento è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lettera c).
Per il raggiungimento di tale finalità non è previsto alcun processo automatizzato né alcun tipo di profilazione.

Natura del conferimento di dati

Obbligatoria.
Il mancato conferimento dei dati impedirà di evadere l’istanza.

Dati personali trattati

Dati anagrafici e personali del concessionario

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

Concessionaria tributi minori, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ASL. I destinatari dei dati personali sono tutti all’interno dell’Unione Europea ed è escluso qualsiasi trasferimento fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati nella Ripartizione o Municipio di competenza nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004 per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Diritto alla comunicazione trasparente per l’esercizio dei propri diritti, diritto di accesso, rettifica ed integrazione, oblio, portabilità dei dati, limitazione opposizione al trattamento dei dati personali, diritti connessi all’attuazione di processi decisionali automatizzati.
Inoltre, ogni interessato, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it

Titolo III

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO CHE INCIDONO SUL DECORO URBANO.

Art. 32 – Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina, nell'obiettivo del pubblico interesse e della tutela dei valori architettonici, paesaggistici e ambientali, l'utilizzo del suolo pubblico o comunque di interesse pubblico sotto il profilo del decoro e dell'arredo urbano.
2. Oggetto del presente titolo è l'occupazione, con elementi che incidono sull'arredo urbano, di suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, effettuate:
 - a- dai titolari di esercizi commerciali;
 - b- dai titolari di pubblici esercizi;
 - c- dai titolari di attività commerciale su aree pubbliche;
 - d- dai titolari di attività artigianali, nonché associazioni, circoli, società.
3. Le occupazioni di aree private di cui al precedente comma sono soggette ad autorizzazione amministrativa ed il relativo procedimento è analogo a quello per il rilascio della concessione di suolo pubblico disciplinato dal presente titolo. Non sono soggette ad alcun titolo le occupazioni di aree private aperte al pubbliche che non hanno affaccio su aree pubbliche ovvero non incidono sul decoro e arredo urbano.
4. E' altresì oggetto del presente regolamento l'occupazione permanente di suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private prospicienti aree pubbliche, con chioschi ed edicole, come definite dall'art. 48.
5. Altre forme di occupazione rientrano nelle competenze degli uffici comunali preposti per materia secondo le rispettive tipologie.

Art. 33 – Definizioni

Ferme restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 s.m.i.- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi si riportano le seguenti definizioni

- per ADIACENTE AI FABBRICATI si deve intendere ogni occupazione limitrofa, contigua o immediatamente prospiciente l'attività interessata e comunque tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale;
- per ZONE DI RILEVANZA STORICO-AMBIENTALE si devono intendere quelle aree urbane la cui connotazione è caratterizzata da tale aspetto peculiare e più precisamente:
 - Zona a: Città Vecchia di Bari; zona litoranea da Lungomare Trieste a lungomare De Tullio, quartiere Murat (quadrilatero compreso fra corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, corso Italia e via Quintino Sella), zona centrale e litoranea di Palese, zone di interesse ambientale A2 (zone A2 di P.R.G.) di: Torre a Mare, Santo spirito, Carbonara, Ceglie e Loseto;
 - Zona b: zona compresa tra via Brigata Bari, via Brigata Regina, Lungomare Vittorio Veneto, via Latilla, via Quintino Sella, via Capruzzi, via Oberdan;

- Zona c: il resto del territorio comunale;

- per PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELLA STRADA si devono intendere quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;
- per CIRCOLAZIONE PEDONALE si deve intendere la possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzini e passeggini per bambini.
- per ATTIVITA' COMMERCIALI devono intendersi esercizi commerciali, pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante.
- per AREA CONCEDIBILE si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata e che viene definita in seno alla Commissione Arredo Urbano, nel rispetto di quanto stabilito da leggi e regolamenti in vigore. Il presente Regolamento sarà successivamente integrato da tavole tecniche contenenti la perimetrazione delle aree concedibili e da abachi degli elementi di arredo urbano, in fase di elaborazione. Tale documentazione scritto-grafica sarà approvata con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- per AREA OCCUPABILE si intende quella sulla quale può essere in concreto concessa l'autorizzazione al singolo operatore: essa è delimitata in larghezza dal fronte del locale ed in profondità dalla linea di demarcazione dell'area concessa secondo l'ubicazione e la morfologia della strada o della piazza;
- per FRONTE si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio;
- Per AREE VINCOLATE OMOGENEE si intendono ambiti urbani quali piazze, slarghi o vie, e comunque parti urbanistiche morfologicamente omogenee e continue, costituenti "patrimonio culturale" ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.
- Per ELEMENTI DI ARREDO URBANO si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie:
 - o Sedie e tavolini,
 - o Ombrelloni
 - o Stufe per esterni
 - o Paraventii
 - o Apparecchi illuminanti
 - o Cestini portarifiuti
 - o Tende parasole
 - o Fioriere
 - o Paletti
 - o Dissuasori
 - o Pedane
 - o Chioschi/Edicole.

Art. 34 - Norme generali per l'occupazione

1. Il suolo pubblico e gli spazi pubblici possono essere temporaneamente occupati previa concessione comunale.
2. L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò sia compatibile con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)
3. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi, E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
4. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:

$$a. X_1 = \frac{S_i \times A_c}{\sum E_i}$$

Laddove: X_1 sta per la concessione che il Municipio concede; S_i la superficie interna del locale richiedente; A_c il totale dell'area concedibile ; $\sum E_i$ la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.

6. In ogni caso, il Municipio potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.
7. Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
8. E' vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale,
9. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.
10. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

Art 34 bis – Rapporti tra procedimento di concessione di suolo pubblico e provvedimenti autorizzatori previsti dal D.lgs 42/2004

1. **Verifica dell'interesse culturale con riferimento a vie e piazze pubbliche:** Con riferimento alla verifica dell'interesse culturale, prevista dall'art.12 del D.Lgs. 42/04, relativamente ai beni di cui all'art 10, co.4, lett.g), del D.Lgs. 42/04, ed allo scopo di semplificare le procedure in oggetto,

d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Bari, nelle more della definizione del procedimento da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, attivato dall'amministrazione comunale con nota prot. 240269 del 12.10.2010, si ritengono assoggettate ad autorizzazione di cui all'art 21 del D.Lgs 42/2004, le vie e le piazze comprese nelle aree individuate come "centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante" di cui alla Delibera C.C. n. 2010/00056 del 09.07.2010 di adozione della variante di adeguamento del P.R.G. ai sensi degli artt.li 5.06 e 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P (approvato con delibera G.R. n.1748 del 15.12.2000), e successiva deliberazione di C.C. n.13 del 03.03.2011 di controdeduzioni alle osservazioni presentate, nonché ulteriori aree, tutte individuate come "Zona a" all'art.33 del citato Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico come di seguito elencate e perimetrate nella planimetria che è parte integrante del presente regolamento Sub "D":

- Città vecchia,
- Zona litoranea da Lungomare Trieste a Lungomare De Tullio,
- Quartiere Murat (quadrilatero compreso fra corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, corso Italia e via Quintino Sella),
- Zona centrale e litoranea di Palese,
- Zona di interesse ambientale A2 di Torre a Mare, Santo Spirito, Carbonara, Ceglie e Loseto.

2. **Autorizzazione ex art 21 comma 4 Dlgs 42/04:** qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere sui beni culturali indicati al precedente comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 21, comma 4, del D.Lgs. 42/04. A tal fine il Comune di Bari invierà preventivamente alla Soprintendenza le istanze pervenute per il rilascio della preventiva autorizzazione.

Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia relativa a tipologie "semplici", che non comportino esecuzione di opere o di lavori, non costituiscano impatto visivo rispetto ai beni e contesti tutelati, ossia consista esclusivamente nel posizionamento di sedie, tavolini, ombrelloni, tende, stufe e paraventi, tutti privi di ancoraggi al suolo, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art.21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a condizione che i manufatti siano rispondenti ai canoni di minimo impatto visivo e rimovibilità giornaliera a fine esercizio, abbiano le caratteristiche e siano conformi alle prescrizioni dell'abaco allegato al presente Regolamento sub "E".

In ogni caso le occupazioni devono garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti. Non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati (compresi i monumenti) per le fasce di rispetto indicate nelle planimetrie allegate relative alla "zona a".

Durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nella "zona a" di cui all'art.33, così come meglio specificati nell'allegato E), devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine. Sono esentati esclusivamente gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura

All'atto del rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nella suddetta "zona a", una copia del provvedimento dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dal suo rilascio da parte del Municipio territorialmente competente alla Soprintendenza.

3. **Autorizzazione paesaggistica ex art 146 Dlgs 42/2004:** qualora l'occupazione interessi aree di interesse paesaggistico il rilascio della concessione di suolo pubblico è comunque subordinato alla autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata, previo parere vincolante della Soprintendenza, verificando la possibilità di ricorrere

al procedimento semplificato di cui al DPR 9.07.2010 n.139 nelle fattispecie di cui all'Allegato 1 del DPR citato fatte salve le esclusioni previste dall'art. 149 del citato D.Lgs. 42/04.

Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia relativa a tipologie "semplici", che non comportino esecuzione di opere o di lavori, non costituiscano impatto visivo rispetto ai beni e contesti tutelati, ossia consista esclusivamente nel posizionamento di sedie, tavolini, ombrelloni, tende, stufe e paraventi, tutti privi di ancoraggi al suolo, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a condizione che i manufatti siano rispondenti ai canoni di minimo impatto visivo e rimovibilità giornaliera a fine esercizio, abbiano le caratteristiche e siano conformi alle prescrizioni dell'abaco di cui all'Allegato E)

4. **Semplificazione Procedimentale in caso di progettazioni unitarie:** sono definite le seguenti misure di semplificazione dei procedimenti di cui ai precedenti commi, nell'ipotesi di "progettazione unitaria per aree vincolate omogenee" degli elementi di arredo urbano, aventi cioè le medesime caratteristiche tipologiche, strutturali, di illuminazione e di formato, atti a garantire un'immagine dei contesti urbani uniforme e qualitativamente apprezzabile della città e che tenga conto delle peculiarità della via/piazza o dell'area vincolata:

- a. l'autorizzazione di cui all'art. 21 D.Lgs. 42/04 è rilasciata preventivamente dalla Soprintendenza con riferimento alle occupazioni nel loro complesso, prima dell'approvazione definitiva/esecutiva della progettazione unitaria da parte della Giunta Municipale; è fatta salva l'indizione della conferenza di servizi ai sensi del successivo art 35 bis
- b. le singole concessioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate dall'amministrazione comunale solo conformemente al progetto unitario, già approvato dalla Giunta Municipale, ed inviate per conoscenza alla stessa Soprintendenza per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo.

La progettazione unitaria può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e comunque potrà essere effettuata anche mediante la realizzazione di un concorso di idee ai sensi del D.Lgs. 163/06.

E' altresì facoltà dei titolari di pubblici esercizi ricadenti nell'area omogenea proporre alla Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata una progettazione unitaria ai fini della occupazione di suolo pubblico.

Nell'ambito della progettazione unitaria omogenea, fatta salva la necessità della previa autorizzazione all'occupazione nel suo complesso ex art 21 co.1 del D.Lgs. 42/2004 potranno essere previsti sistemi di delimitazione del suolo pubblico con pedane, coperture stabili e con struttura aperta su tutti i lati.

Non è in ogni caso consentita la realizzazione di strutture con coperture stabili e/o chiuse su uno o più lati. In tal caso le strutture "aperte" non potranno avere chiusure di alcun tipo neanche in tessuto o in plastica.

5. **Norma transitoria:** i titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico dovranno conformarsi alle disposizioni ivi previste entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Le concessioni di suolo pubblico, regolarmente rilasciate, con scadenza ricadente nel periodo transitorio suddetto, sono automaticamente prorogate fino a tale data, purchè non siano state accertate a carico del titolare occupazioni abusive in quanto non conformi al titolo concessorio, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del D.Lgs. 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art.160 del D.Lgs. 42/04.

Entro la scadenza del periodo transitorio suddetto i titolari delle concessioni sono tenuti a presentare nuova istanza di concessione per occupazioni conformi al presente regolamento; decorso il periodo transitorio le concessioni precedentemente rilasciate e non conformi al regolamento decadono automaticamente.

In caso di successiva approvazione di una progettazione unitaria per aree vincolate omogenee il periodo transitorio di mesi 18 decorre dall'approvazione definitiva da parte della G.M. della progettazione unitaria.

6. **Contrasto all'abusivismo:** il Comune di Bari provvederà, entro centottanta giorni dalla approvazione del presente regolamento a predisporre e ad effettuare, tramite il Corpo di Polizia Municipale e tramite i Vigili Tecnici della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata, secondo le rispettive competenze, un piano di controlli per verificare la corrispondenza delle strutture autorizzate mediante concessione di suolo pubblico con quelle installate e l'assenza di violazioni edilizie, con conseguente adozione dei provvedimenti repressivi ovvero di autotutela dandone comunicazione alla Soprintendenza.

I Municipi competenti al rilascio dei provvedimenti concessori provvederanno altresì a segnalare alla Soprintendenza l'elenco dei titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi che hanno posto in essere occupazioni abusive indicando i provvedimenti repressivi adottati dal Comune di Bari ed allo scopo di consentire l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'art. 160 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 35 – Commissione Arredo Urbano

1. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame della Commissione Arredo Urbano, alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti:
 - a. Comandante della Polizia Municipale o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente;
 - b. Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie, ed alle prescrizioni di cui all'Allegato E
 - c. Direttore del Settore Giardini Rip. Edilizia Pubblica o suo delegato competente all'espressione del parere di merito e tecnico-discrezionale sul progetto di occupazione, con riferimento alla compatibilità con l'interesse pubblico quando insista su aree verdi comunali;
 - d. Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico o suo delegato, competente al rilascio della concessione di suolo pubblico su area demaniale marittima, esprime valutazione di merito e tecnico-discrezionale sul progetto di occupazione con riferimento alla compatibilità con l'interesse pubblico;
 - e. Direttore della Ripartizione Patrimonio o suo delegato, competente per la concessione permanente di suolo pubblico per l'installazione di chioschi ed edicole esprime valutazione di merito e tecnico discrezionali sul progetto di occupazione, con riferimento alla compatibilità con l'interesse pubblico;
 - f. Direttore del Municipio territorialmente competente o suo delegato, competente per il rilascio della concessione di suolo pubblico ai sensi dell'art 2 co.1 del presente Regolamento, esprime valutazione di merito sul progetto di occupazione con riferimento alla compatibilità con l'interesse pubblico;
2. La Commissione Arredo Urbano non costituisce organo collegiale ma è un modulo procedimentale per la semplificazione dell'azione amministrativa; il rilascio del provvedimento finale da parte del Municipio o Ripartizione competente è subordinato all'acquisizione di tutti i pareri positivi di cui al comma 1; non è applicabile l'art 14 L.241/1990 poichè non sono coinvolte altre amministrazioni.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un dipendente della Ripartizione preposta al coordinamento dei lavori; nel verbale è riportato l'esito del parere di rispettiva competenza di ogni struttura; il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti.
4. In ciascuna seduta della commissione arredo urbano saranno convocati i soli componenti chiamati all'espressione del parere o al rilascio del provvedimento finale in relazione alle richieste di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico pervenute.
5. Ogni componente esprime un parere in relazione alla specifica materia per la quale è convocato.
6. E' fatta salva la possibilità di richiedere la partecipazione alle sedute della Commissione del Segretario generale con funzioni di consulenza giuridica e di altri Dirigenti del Comune di Bari la cui presenza si renda necessaria in relazione ai lavori della commissione.
7. Sono fatti salvi eventuali ulteriori pareri non rientranti nelle competenze della commissione così come specificate.
8. La Commissione Arredo Urbano opera nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento dall'art 2

Art 35 bis Conferenza di servizi tra più pubbliche amministrazioni

1. Qualora vi siano più procedimenti amministrativi connessi alla concessione di suolo pubblico, in quanto riguardanti la medesima attività o risultato, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Bari, quali ASL, Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici ecc., può essere convocata conferenza di servizi a carattere deliberativo per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti; in tal caso la conferenza è indetta, anche su richiesta dell'interessato ed anche con riferimento a dehors e alle progettazioni unitarie di cui all'art 34 bis co.4, da una delle amministrazioni procedenti, previa formale intesa al fine di individuare l'amministrazione preposta alla cura dell'interesse pubblico prevalente.
2. Il funzionamento della conferenza di servizi è disciplinato dall'art 14 ter L.241/90⁴

L.241/90 art **14-ter**. *Lavori della conferenza di servizi* ⁽⁵⁰⁾.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione .

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica¹.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo ⁽⁵⁶⁾.

3. Alla conferenza di servizi il Comune di Bari partecipa attraverso un unico rappresentante legittimato, ossia attraverso il dirigente del Municipio o Ripartizione competente al rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico; al fine della espressione della propria volontà il dirigente acquisisce preventivamente i pareri in seno alla Commissione Arredo Urbano ai sensi dell'art 34
4. Alla conferenza di servizi possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria del Commercio ed un rappresentante delle Associazioni degli Ingegneri ed Architetti
5. In caso di conferenza di servizi il termine di conclusione dei procedimenti connessi è quello previsto per il procedimento più lungo

Art. 36 –Istanza e procedimento per la concessione di suolo pubblico

3-*bis*. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'[articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis*.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. abrogato ⁽⁶³⁾.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art 2 co.3, l'istanza di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, in bollo, da compilarsi esclusivamente secondo il modello allegato "C" al presente regolamento, firmata dall'avente diritto dell'esercizio commerciale, deve essere indirizzata:
 - a. Al Municipio, competente per territorio, per le richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di titolari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, o di esercenti il commercio in sede fissa (negozi mobili o bancarelle);
 - b. alla Ripartizione Sviluppo Economico e Polizia Urbana per le richieste di occupazione di aree appartenenti al demanio marittimo; in tal caso l'istanza è predisposta su specifico modello ministeriale, in deroga al modello "allegato A";
 - c. alla Ripartizione Patrimonio per le richieste di occupazione di suolo pubblico inerente l'installazione di chioschi ed edicole.
2. I Municipi, la Ripartizione Sviluppo economico, la Ripartizione Patrimonio rilasceranno il provvedimento finale di competenza previ pareri dei componenti della Commissione Arredo Urbano di cui all'art.35 del presente regolamento e fatto salvo il rispetto delle ulteriori norme per l'esercizio dell'attività. Provvederanno inoltre, nei casi previsti dalla legge, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 e s.s. della L.241/90 ai soggetti interessati secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'istanza recante l'autocertificazione – redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - del titolare dell'attività commerciale, dovrà essere corredata della seguente documentazione in quattro copie:
 - a) Relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) Stralcio aereofotogrammetrico in scala 1:2000 con l'esatta individuazione dell'area d'intervento;
 - c) Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi, in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con l'indicazione delle quote plano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, ecc.) con l'indicazione dell'area interessata;
 - d) Planimetria di progetto, quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni;
 - e) Idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito) con allegata planimetria riportante i punti di vista fotografici;
 - f) Documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie degli elementi di arredo;
 - g) Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo urbano da installare;
 - h) Eventuale consenso scritto di terzi per l'occupazione dell'area antistante altra proprietà;
 - i) parere della ASL-SIAN nelle ipotesi di cui all'art. 34 comma 5Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, ai fini istruttori potranno essere richiesti accertamenti da parte degli uffici di Prevenzione Sanitaria o di eventuale altri uffici.
5. L'istanza con la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati sopradescritti, sarà trasmessa dai Municipi alle Ripartizione Edilizia Pubblica e LL.PP., Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, Ripartizione Corpo di Polizia Municipale per l'istruttoria preliminare, nonché per conoscenza alla Direzione Generale. I pareri delle strutture comunali di cui sopra, saranno espressi in sede di Commissione per l'arredo urbano costituita con Delibera di G.M. n. 393 del 5/4/2001.
6. Il provvedimento dirigenziale di concessione di suolo pubblico oltre che il contenuto di cui all'art. 3 del presente regolamento dovrà essere trasmesso agli uffici ivi previsti.
7. All'istante sarà consegnato il provvedimento di concessione di suolo pubblico con allegata una copia degli elaborati grafici vidimati, che dovrà essere depositata presso l'attività commerciale ed esibita in caso di controllo da parte dei funzionari preposti.

Art. 37 – Conformità igienico sanitaria

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto la propria responsabilità, l'ulteriore titolo abilitativo igienico-sanitario, necessario al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione

Art. 38 – Occupazione di area demaniale.

1. Le aree del demanio marittimo sono gestite dalla Regione Puglia Settore Demanio Marittimo e dal Comune di Bari.
2. L'occupazione di aree demaniali è subordinata al pagamento del relativo canone di concessione.
3. In caso di occupazione di area di proprietà del Demanio Marittimo gestita dalla Regione Puglia, l'istanza per ottenere l'autorizzazione all'occupazione deve essere inoltrata alla Regione Puglia – Direzione del demanio marittimo- o dal Comune di Bari (Ripartizione Sviluppo Economico), delegato dalla medesima Regione Puglia
4. Per le istanze aventi per oggetto l'occupazione di aree demaniali gestite dall'Autorità Portuale (per quest'ultima limitatamente alle aree esterne alla cinta doganale) il provvedimento concessorio compete alla medesima autorità, acquisito il parere della commissione arredo urbano.
5. Le istanze di concessione e/o autorizzazione di cui al presente paragrafo deve essere presentata su apposito modello ministeriale.

Art. 39 – Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

1. In caso di occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere richiesta la concessione all'occupazione del suolo, allegando nulla osta del condominio. La concessione è rilasciata salvo il diritto dei terzi.
2. Tale concessione è rilasciata previo parere dei componenti della commissione arredo urbano nelle forme di cui all'art. 35.
3. Per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio istituite nei modi e nei termini di legge, è comunque dovuto il pagamento dei tributi comunali dovuti per qualsiasi forma di occupazione di suolo pubblico.
4. Per l'occupazione di aree private non rientranti nell'ipotesi di cui sopra, ma che siano prospicienti ad aree pubbliche, non è prevista la concessione all'occupazione del suolo né il pagamento dei relativi tributi.
5. L'installazione di elementi di arredo urbano su tali aree deve avvenire comunque in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e quindi il progetto di occupazione di suolo privato dovrà comunque essere sottoposto al parere della commissione arredo urbano, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 32 comma 3.

Art. 40 – Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico

1. La concessione può essere SOSPESA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate;
 - b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice. A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento al Municipio competente per territorio;

- c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L. 94/2009.
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
3. La concessione può essere REVOcata dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate
4. E' prevista la DECADENZA della concessione di suolo pubblico che farà valere la stessa Autorità che l'ha rilasciata:
 - a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente;
 - b) quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa, ovvero il mancato posizionamento dei segnalettori posti a delimitazione dell'area concessa, di cui all'art 46;
 - c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSU;
 - d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due volte;
 - e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
 - f) nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi;
 - g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione.
5. In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
6. Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.

Art. 41 – Durata della concessione di suolo pubblico

1. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento possono essere autorizzate per un periodo temporale massimo di tre anni.
2. Il primo anno costituisce periodo sperimentale per le nuove concessioni ed eventuali illeciti amministrativi per violazioni del titolo concessorio, delle disposizioni regolamentari o della normativa, anche edilizia, costituiscono ipotesi di decadenza automatica e insanabile.
3. E' sempre ammesso il ridimensionamento della superficie autorizzata da parte del Municipio con contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e s.s. della L. 241/90 ai soggetti interessati, nelle ipotesi in cui si renda necessario garantire i diritti dei terzi o nelle ipotesi in cui lo disponga la pianificazione territoriale delle zone di pregio. Tale provvedimento dovrà essere adottato dal dirigente di Municipio previo parere favorevole espresso dalle ripartizioni competenti in seno alla CAU.
4. Qualora l'istante abbia provveduto al versamento dei tributi dovuti, avrà diritto al rimborso del maggior onere versato in seguito alla rideterminazione della superficie occupata, previa presentazione di apposita istanza di rimborso da presentarsi nei termini di legge Al concessionario della riscossione

5. Non è richiesto il parere della commissione arredo urbano per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e privato, di durata inferiore ai quindici giorni, purché concomitanti a fiere, feste, manifestazioni ovvero ad eccezionali riunioni di persone.

Art.42 – Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata.

1. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata, munita del parere della Commissione arredo urbano, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all'art.36, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, secondo il modello allegato (Modello D) contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/04
2. La conseguente nuova concessione di suolo pubblico, rilasciata direttamente dal Municipio competente per territorio senza necessità di acquisire i pareri di cui all'art 35.
3. Il Municipio procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00
4. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata, munita del parere della Commissione arredo urbano, il Dirigente del Municipio non potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.
5. Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 e s.s. della L.241/90 e ss.mm.ii., potrà essere disposto per le ragioni di cui all'art. 40 il ridimensionamento della superficie autorizzata da parte del Municipio con le modalità specificate all'art 40 medesimo.

Art.43 – Occupazione dei marciapiedi

1. I marciapiedi potranno essere occupati fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.
2. Le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) dovranno essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici; esse dovranno comunque avere una distanza di almeno 30 cm dai percorsi speciali destinati ai non vedenti
3. Gli ombrelloni a copertura dello spazio pubblico concesso dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm.50.
4. Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente fatti

salvi i diritti dei terzi. In tale circostanza dovrà essere sempre acquisito il parere di competenza della ASL-SIAN e dello SPESAL.

5. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale e qualora le condizioni del marciapiede siano tali da rendere oggettivamente preferibile e più opportuno, nell'interesse collettivo, concedere l'occupazione non a ridosso dei fabbricati, ma lungo il cordolo del marciapiede, previa documentazione fotografica, è necessario che tale criterio sia adottato per l'intero tratto stradale interessato o per l'intero isolato al fine di assicurare condizioni omogenee di occupazione. In tale ipotesi, il cordolo del marciapiede dovrà essere escluso da ogni forma di occupazione. Dal ciglio del marciapiede dovrà essere lasciata libera una larghezza non inferiore a cm.50.
6. Restano comunque salve le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 44 – Occupazione dei giardini pubblici

Le richieste di occupazione nei giardini pubblici potranno essere autorizzate, fermo restando il divieto di occupazione delle aiuole e delle aree verdi, previo parere del Settore Giardini a condizione che:

- a) i marciapiedi prospicienti gli esercizi non siano sufficientemente ampi in conformità alle previsioni del codice della strada;
- b) siano lasciati liberi spazi adeguati per la circolazione pedonale, non inferiori alla metà dei vialetti del giardino e, in ogni caso a cm.150 di larghezza e sia possibile eseguire lavori di manutenzione delle piante;
- c) che l'occupazione sia limitata ai vialetti o piazzole di sosta o spazi simili che fronteggiano l'esercizio;
- d) non siano arrecabili danni al verde pubblico ed alle aiuole in conseguenza dell'occupazione a concedersi, danni per i quali resta salvo il diritto al risarcimento da parte del Comune;
- e) sia comunque consentito il transito delle persone con limitata ed impedita capacità motoria.
- f) sia rispettata la distanza di rispetto degli arredi dal tronco degli alberi di almeno 80 cm. e dagli arbusti di almeno 30 cm.
- g) sia garantita costantemente la pulizia e il decoro della zona circostante per almeno 20 mt.

Art. 45 – Occupazione nelle aree pedonali

1. Ove siano realizzate aree pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'art.20 del Codice della strada, sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che:

- a) resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso;
- b) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale, scopo precipuo per cui vengono realizzate le zone a traffico interdetto o limitato;
- c) venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori della fascia oraria per cui sia stata rilasciata la concessione, qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata.

Art. 46 – Delimitazioni delle occupazioni

1. Non sono consentite delimitazioni degli spazi in concessione che costituiscono barriera visiva di spazi unitari, quali piazze, larghi o giardini, in tali casi, sono ammesse fioriere che non superino in altezza cm. 60 da terra, compresa la vegetazione e paraventi modulari mobili in materiale trasparente aventi le caratteristiche di cui all'allegato E.

2. Sono consentite fioriere con essenze fiorite o arbustive di altezza complessiva da terra non superiori a cm. 120 solo su strada a separazione dal flusso veicolare.
3. Sono consentite essenze a sviluppo maggiore nei casi di fioriere isolate, intese come elemento di decoro, ma non come delimitazione di spazi.
4. In ogni caso la scelta delle piante dovrà essere in accordo con il decoro, le tonalità, gli elementi architettonici ed eventuale altra vegetazione che caratterizzi la strada o la piazza in cui vengono posizionate.
5. E' obbligo del richiedente gestire e curare le fioriere, ancorché di proprietà comunale, ubicate all'interno dello spazio occupato o nelle sue immediate vicinanze.
6. Lo spazio concesso sarà delimitato da borchie, riportanti il logo del Comune di Bari e conformi al modello e materiale definito dalla Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata, posizionate a cura e spese del titolare della concessione

Art. 47 – Manutenzione delle occupazioni

- 1 I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
- 2 La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. E' fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate.
- 3 In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

Art. 48 – Negozi mobili ed esercizio di attività commerciale in sede fissa su area pubblica

1. Le concessioni di suolo pubblico, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in sede fissa, sono rilasciate dal Municipio competente per territorio, previo espletamento del procedimento di rilascio di concessione di posteggio isolato definito dal regolamento per il commercio su area pubblica e per i siti indicati nel relativo piano per il commercio ambulante; all'esito della suddetta procedura di selezione, ove necessario in considerazione delle modalità di occupazione, Il Municipio territorialmente competente, acquisisce la valutazione da parte della componente della commissione arredo urbano per quanto attiene al posizionamento del negozio mobile o della bancarella. Tale valutazione attiene esclusivamente ai seguenti profili:
 - inserimento dell'occupazione in un contesto architettonico appropriato tale da non alterare il decoro urbano.
 - Compatibilità dell'occupazione con le disposizioni del codice della strada;
 - rispetto della distanza di almeno 30 mt da immobili e aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.
 - divieto di posizionamento dei negozi mobili o simili nella zona litoranea compresa da Lungomare Trieste a lungomare De Tullio per entrambi i sensi di marcia.
2. A tal fine l'istante insieme alla richiesta di occupazione dovrà produrre, una planimetria indicante l'ubicazione del negozio mobile o della bancarella.
3. Ove trattasi di veicoli, così individuati dal codice della strada, non sarà comunque consentita l'occupazione fuori dalla carreggiata e sui marciapiedi.
4. Al termine di ogni giornata lavorativa è fatto obbligo al concessionario di effettuare la pulizia, a sua cura e spese, del suolo occupato; l'inosservanza è sanzionata amministrativamente ai sensi del successivo art. 53 co.2, e la violazione accertata per tre volte comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 49 –Tipologie, materiali e finiture degli elementi di arredo

1. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.
2. Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla concessione di suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.
3. Le installazioni degli elementi di arredo urbano devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato E
4. In tutte le zone del territorio comunale potranno essere prese in considerazione, proposte d'installazione di arredi di materiali e colori diversi da quelli prescritti se estesi ad ambiti urbanistico- architettonici unitari: piazza, isolato, giardino, ecc.
5. Nelle zone "A" è ammessa progettazione unitaria per aree vincolate omogenee che preveda, in modo coordinato e uniforme, l'installazione degli elementi di arredo urbano, anche diversi per tipologia, forma e colore da quelli prescritti nel presente articolo, con le modalità e nei limiti di cui all'art 35 bis comma 4

Art.50 – Sorveglianza

1. E' posto in capo alla Polizia municipale ed alla Polizia edilizia, il controllo del territorio affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei concessionari.
2. Al fine di garantire un maggiore coordinamento e di attribuire maggiore incisività, i controlli saranno effettuati acquisendo dalla commissione arredo urbano gli elenchi dei titolari di concessione di suolo pubblico con le eventuali prescrizioni.
3. Al fine di rendere più incisiva l'attività di controllo , il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare al Municipio competente per territorio ed alla polizia municipale, le occupazione abusive di suolo pubblico riscontrate nell'esercizio dell'ordinaria attività di esazione tributaria per l'applicazione delle connesse sanzioni amministrative.

Allegato C

Richiesta di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio

Al Direttore del Municipio
SEDE

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
Via n°
Codice Fiscale /Partita IVA.....
in qualità di
Abilitato all'esercizio dell'attività commerciale di
in seguito a n° del
rilasciata da
già titolare di precedente autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n.....
del rilasciata dal ;
n. tel..... n.fax..... indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/Via piazza..... n.civico.....
di estensione di mq..... di dimensioni ml..... x ml
per il periodo dal al.....
nei seguenti giorni settimanali..... nelle seguenti ore con chiusura
settimanale il giorno..... e chiusura feriale dal al.....
per la sistemazione di
Per svolgere la seguente attività.....

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicata in via/viale/piazza..... n°civico.....le disposizioni del Regolamento comunale per l' occupazione di suolo pubblico;
- di rispettare le norme in materia urbanistica;
- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;
- che l'occupazione non è di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o giardini esistenti;

- Di assumere espressamente l'impegno di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, degli elementi di arredo installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico

DICHIARA INOLTRE

di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico che comprende **la disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano**: art. 34 - norme generali per l'occupazione, art. 37 - Conformità igienico sanitaria, Art. 40 - Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico, Art. 42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata , art. 47 - Manutenzione delle occupazioni.

ALLEGA:

L'istanza di concessione deve essere indirizzata al Municipio firmata dal titolare dell'attività commerciale e deve essere corredata dai seguenti allegati in quadruplica copia firmati da un tecnico abilitato:

- Relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento;
- Stralcio Aereofotogrammetrico in scala 1:2000 con l'esatta individuazione dell'area d'intervento;
- Planimetria in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con l'indicazione delle quote piano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, ecc.) con l'indicazione dell'area interessata: Rilievo dello stato dei luoghi
- Planimetria quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni;
- Idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito) con allegata planimetria riportante i punti di vista fotografici;
- Documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie degli elementi di arredo;
- Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo urbano da installare;
- Eventuale consenso di terzi per l'occupazione dell'area antistante altra proprietà.
- Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.

Bari, li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

Si riporta, per facilità e lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Art. 34 - Norme generali per l'occupazione

1. Il suolo pubblico e gli spazi pubblici possono essere temporaneamente occupati previa concessione comunale.
2. L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò non sia in contrasto con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)
3. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata altrove salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi, secondo quanto in seguito stabilito.
4. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi ad abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
5. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:

$$a. \quad x_1 = \frac{S_i \times A_c}{i. E}$$

Laddove x_1 sta per la concessione che il Municipio concede; Si la superficie interna del locale richiedente, Ac il totale dell'area concedibile; E, la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.

7. Resta inteso che, in ogni caso, il Municipio potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.
8. Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
9. E' vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale,
10. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.
11. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

Art.37 – Conformità igienico sanitaria

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto la propria responsabilità, l'ulteriore titolo abilitativo igienico-sanitario, necessario al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione

Art. 40. Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico

1. La concessione può essere SOSPESA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate;
 - b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice. A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento al Municipio competente per territorio;
 - c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L. 94/2009.
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
3. La concessione può essere REVOCATA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso:
 - per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate
4. E' prevista la DECADENZA della concessione di suolo pubblico che farà valere la stessa Autorità che l'ha rilasciata:
 - a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente;
 - b) quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa ovvero il mancato posizionamento dei segnalatori posti a delimitazione dell'area concessa di cui all'art 46;
 - c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSUG;
 - d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due volte;
 - e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
 - f) nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi;
 - g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione.
5. In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
6. 5. Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.

Art.42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata.

1. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all'art.36, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, secondo il modello allegato (Modello D) contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/04.
2. La conseguente nuova concessione di suolo pubblico, rilasciata direttamente dal Municipio competente per territorio senza necessità di acquisire i pareri di cui all'art 35.
3. Il Municipio procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'art 71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00
4. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, il Dirigente del Municipio non potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.

5. Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 e s.s. della L.241/90 e ss.mm.ii., potrà essere disposto per le ragioni di cui all'art. 40 il ridimensionamento della superficie autorizzata da parte del Municipio con le modalità specificate all'art 40 medesimo.

Art. 47 – Manutenzione delle occupazioni

- 1 I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
- 2 La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. E' fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate.
- 3 In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

INFORMATIVA PER RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore
Corso Vittorio Emanuele 84 – 70122 Bari - Tel. 0805771111

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Referenti in materia di trattamento dei dati personali

Direttore di Ripartizione o di Municipio in base alla competenza stabilita nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico.

Finalità a cui i dati sono destinati

Rilascio concessione all’occupazione di suolo pubblico. La base giuridica per questo trattamento è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lettera c).

Per il raggiungimento di tale finalità non è previsto alcun processo automatizzato né alcun tipo di profilazione.

Natura del conferimento di dati

Obbligatoria.

Il mancato conferimento dei dati impedirà di evadere l’istanza.

Dati personali trattati

Dati anagrafici e personali del concessionario

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

Concessionaria tributi minori, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ASL. I destinatari dei dati personali sono tutti all’interno dell’Unione Europea ed è escluso qualsiasi trasferimento fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati nella Ripartizione o Municipio di competenza nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004 per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Diritto alla comunicazione trasparente per l’esercizio dei propri diritti, diritto di accesso, rettifica ed integrazione, oblio, portabilità dei dati, limitazione opposizione al trattamento dei dati personali, diritti connessi all’attuazione di processi decisionali automatizzati.

Inoltre, ogni interessato, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it

Allegato D –

Richiesta di rinnovo di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitu' di pubblico passaggio con procedura semplificata

Al Direttore del Municipio SEDE

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
Via n°
Codice Fiscale /Partita IVA.....
in qualità di
Abilitato all'esercizio dell'attività commerciale di
in seguito a n° del
rilasciata da
già titolare di precedente autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n.....
del rilasciata dal ;
n. tel..... n.fax..... indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/Via piazza..... n.civico.....
di estensione di mq..... di dimensioni ml..... x ml
per il periodo dal al.....
nei seguenti giorni settimanali..... nelle seguenti ore con chiusura
settimanale il giorno..... e chiusura feriale dal al.....
per la sistemazione di
Per svolgere la seguente attività.....

Allo scopo il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comporta l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di aver rispettato/rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, quanto autorizzato nella concessione n..... rilasciata in data... ..relativa all'area oggetto della presente dichiarazione;
- di non avere a proprio carico verbali elevati dalla Polizia Municipale e/o Polizia Edilizia per illeciti amministrativi pendenti relativi all'occupazione di suolo pubblico già autorizzata ed oggetto della presente istanza in via semplificata;
- di aver presentato nell' annoistanza di rinnovo della concessione , ai fini dell'occupazione di suolo pubblico;
- di rispettare le norme in materia urbanistica;
- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;
- che l'occupazione non è di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o giardini esistenti;

- Di assumere espressamente l'impegno di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, degli elementi di arredo installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico;

DICHIARA INOLTRE

di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico che comprende **la disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano**: art. 34 - norme generali per l'occupazione, art. 37 - Conformità igienico sanitaria, Art. 40 - Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico, Art. 42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata , art. 47 - Manutenzione delle occupazioni.

Bari,li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

ALLEGA:

1. Copia di tutti i documenti di cui all'art.36 - già precedentemente presentati ed approvati, oggetto della originaria concessione - in quadruplica copia firmati singolarmente da un tecnico abilitato, corredati dalla dichiarazione di conformità sostitutiva resa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000 a firma del medesimo tecnico abilitato.
2. Copia del documento d'identità del dichiarante
3. Copia del documento d'identità del tecnico abilitato firmatario della dichiarazione di cui all'art.19 del DPR 445/2000 a

Bari,li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

Si riporta, per facilità di lettura e per accettazione, il testo degli articoli citati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Art. 34 - Norme generali per l'occupazione

1. Il suolo pubblico e gli spazi pubblici possono essere temporaneamente occupati previa concessione comunale.
2. L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò non sia in contrasto con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)
3. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata altrove salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi, secondo quanto in seguito stabilito.
4. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi ad abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
5. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:

$$a. \quad x_1 = \frac{\sum Si \times Ac}{i. E}$$

Laddove x_1 sta per la concessione che il Municipio concede; Si la superficie interna del locale richiedente, Ac il totale dell'area concedibile ; E_i la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza.

7. Resta inteso che, in ogni caso, il Municipio potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.
8. Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
9. E' vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale,
10. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.
11. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

Art.37 – Conformità igienico sanitaria

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio, sotto la propria responsabilità, l'ulteriore titolo abilitativo igienico-sanitario, necessario al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione

Art. 40. Sospensione, revoca e decadenza della concessione di suolo pubblico

1. La concessione può essere SOSPESA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate;
 - b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice. A tal fine gli organi accertatori trasmettono il verbale di accertamento al Municipio competente per territorio;
 - c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L.94/2009.
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
3. La concessione può essere REVOCATA dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso:
 - per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate
4. E' prevista la DECADENZA della concessione di suolo pubblico che farà valere la stessa Autorità che l'ha rilasciata:
 - a) quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali compreso il presente;
 - b) quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa ovvero il mancato posizionamento dei segnalatori posti a delimitazione dell'area concessa di cui all'art 46;
 - c) nelle ipotesi di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARSUG;
 - d) nelle ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di concessione di suolo pubblico ai sensi del co. 1 del presente articolo per oltre due volte;
 - e) nelle ipotesi di uso della concessione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione;
 - f) nelle ipotesi di uso della concessione da parte di terzi;
 - g) nelle ipotesi di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a 30 gg o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione.
5. In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
6. Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.

Art.42 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata.

1. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all'art.36, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, secondo il modello allegato (Modello D) contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/04
2. La conseguente nuova concessione di suolo pubblico, rilasciata direttamente dal Municipio competente per territorio senza necessità di acquisire i pareri di cui all'art 35.
3. Il Municipio procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'art 71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00.
4. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata per l'anno precedente, munita del parere della Commissione arredo urbano, il Dirigente del Municipio non potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.
5. Anche in sede di rilascio di nuova concessione con procedura semplificata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 e s.s. della L.241/90 e ss.mm.ii., potrà essere disposto per le ragioni di cui all'art. 40 il ridimensionamento della superficie autorizzata da parte del Municipio con le modalità specificate all'art 40 medesimo.

Art. 47 – Manutenzione delle occupazioni

- 1 I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
- 2 La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. E' fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate.
- 3 In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

INFORMATIVA PER RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore
Corso Vittorio Emanuele 84 – 70122 Bari - Tel. 0805771111

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Referenti in materia di trattamento dei dati personali

Direttore di Ripartizione o di Municipio in base alla competenza stabilita nel regolamento delle occupazioni di suolo pubblico.

Finalità a cui i dati sono destinati

Rilascio concessione all’occupazione di suolo pubblico. La base giuridica per questo trattamento è l’obbligo legale (art. 6, par. 1, lettera c).

Per il raggiungimento di tale finalità non è previsto alcun processo automatizzato né alcun tipo di profilazione.

Natura del conferimento di dati

Obbligatoria.

Il mancato conferimento dei dati impedirà di evadere l’istanza.

Dati personali trattati

Dati anagrafici e personali del concessionario

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati

Concessionaria tributi minori, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ASL. I destinatari dei dati personali sono tutti all’interno dell’Unione Europea ed è escluso qualsiasi trasferimento fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati nella Ripartizione o Municipio di competenza nel rispetto della disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004 per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Diritto alla comunicazione trasparente per l’esercizio dei propri diritti, diritto di accesso, rettifica ed integrazione, oblio, portabilità dei dati, limitazione opposizione al trattamento dei dati personali, diritti connessi all’attuazione di processi decisionali automatizzati.

Inoltre, ogni interessato, potrà proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it

ALLEGATO E

Tipologie, materiali e finiture degli elementi di arredo

1. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.
2. Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla concessione di suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.
3. Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse nelle tre zone in cui il territorio comunale viene suddiviso nel "Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico" sono definite secondo il seguente schema, rimandando al comma 4 per le prescrizioni di dettaglio:

Elementi di arredo urbano	zona a	zona b	zona c
Sedie e tavolini	SI	SI	SI
Ombrelloni	SI	SI	SI
Stufe per esterni	SI	SI	SI
Paraventi	SI	SI	SI
Apparecchi illuminanti	SI	SI	SI
Cestini portarifiuti	SI	SI	SI
Tende parasole	SI	SI	SI
Fioriere	NO	SI	SI
Paletti	NO	SI	SI
Dissuasori	NO	SI	SI
Pedane	NO	SI	SI
Chioschi/Edicole	NO	SI	SI

4. Le installazioni degli elementi di arredo urbano devono rispettare le seguenti prescrizioni.

Zona "a": di rilevanza storico-ambientale:

Sedie e tavolini:

GEOMETRIA:

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI:

Le sedie e i tavolini devono essere in midollino naturale o sintetico o in ferro battuto o in metallo, nero o canna di fucile o brunito, o in policarbonato nella finitura trasparente, secondo le tipologie indicative di seguito riportate.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Sono vietate panche e non sono ammessi divanetti di alcun genere e materiale.



Ombrelloni:

GEOMETRIA:

E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20.

Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale - ecru. Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria.

E' fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di tende parasole.

Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.





Stufe per esterni:

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro, ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).



Paravent:

GEOMETRIA:

I paravent dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm 120) e di altezza massima da terra pari a cm.170, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico –costruttivo; essi dovranno essere inseriti su binario con ruote per permettere la loro giornaliera rimovibilità alla chiusura dell'esercizio. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.100 da terra.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito come specificato nell'allegato particolare tecnico-costruttivo. Sono escluse strutture in anticorodal e


colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.


E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.



Paraventi con pannellature mobili con sistema telescopico

P 6

PARAVENTI PER ZONE A1,A2 E MURATTIANO



Paraventi con unica pannellatura fissa

Apparecchi illuminanti

GEOMETRIA E MATERIALI:

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Cestini portarifiuti:

GEOMETRIA:

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI:

Tali elementi di arredo devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro.



Tende parasole:

GEOMETRIA:

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata. Non potranno essere in ogni caso apposte su edifici sottoposti a vincolo diretto ai sensi del D. L.vo 42/2004.

L'unica tipologia di tende ammessa è ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali.

Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare cm. 20 dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20 ed è consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt. 3,50, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato; può essere presentata istanza per il posizionamento di tende di sporgenza superiore, fermo restando il requisito della medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato, ed in tal caso non sarà applicabile la procedura semplificata prevista per le occupazioni semplici di cui all'art 34 bis co.2

MATERIALI E COLORI

Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, di colore bianco naturale- ecru e in tinta unita che si armonizzino con il fronte dell'edificio.

Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono vietate e, laddove necessarie e valutate congruenti, sono consentite solo sulla fascia di finitura inferiore posta sul fronte tenda, con caratteri aventi altezza max. di 15 cm.

E' consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio solo se interessante una superficie massima contenuta entro il 10% di quella del telo. E' esclusa la pubblicità dei prodotti venduti.

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se, in sede di approvazione, si terrà conto della reciproca compatibilità. E' vietata l'apposizione di simboli od elementi figurativi.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è sanzionata amministrativamente ai sensi del successivo art 53 co.2 e la violazione accertata per tre volte comporta la decadenza della concessione di suolo pubblico

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, ad

integrazione
delle tende
parasole.

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi ombreggianti di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra ed a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale. Le tende non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione. Non possono essere collocate tende nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

Riferimenti progettuali



Riferimenti storici



Zona "b":

Sedie e tavolini:

GEOMETRIA:

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI:

Le sedie e i tavolini possono essere in legno o vimini o midollino di colore naturale o ferro battuto o metallo, nero o canna di fucile o brunito. Si richiamano i riferimenti fotografici della zona a, oltre a quelle riportate di seguito:



Fioriere:

GEOMETRIA:

Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare (lunghezza massima 60÷90÷120 cm), di altezza da terra non superiore a cm. 60, stabili e mobili.

MATERIALI:

Le fioriere devono essere realizzate in pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale o cotto o resina color cotto. I materiali e i colori di tali manufatti devono essere coordinati ed in armonia con la facciata degli edifici prospicienti e con il contesto circostante. Sono escluse fioriere in cemento naturale o colorato e, in generale, in materiale plastico.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm.120 da terra e devono essere essenze autoctone. Sono espressamente escluse essenze arboree.

Paletti:

GEOMETRIA:

I paletti devono essere di dimensioni: larghezza massima cm.8, altezza massima da terra cm. 90.

MATERIALI:

Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere rispettato un interasse minimo di cm.120. Nel caso di sostituzione o di lavori di manutenzione ordinaria dei paletti il materiale e il colore dovranno essere uniformati al presente disciplinare.

Dissuasori:

GEOMETRIA:

I dissuasori devono avere le seguenti dimensioni massime: larghezza cm. 40, altezza massima da terra cm. 55.

MATERIALI:

Gli elementi devono essere realizzati in pietra di colore chiaro.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Nel caso d'installazione di una serie di dissuasori sui marciapiedi o nelle aree pedonali, deve essere rispettato un interasse minimo di cm.120. Nel caso di sostituzione o di lavori di manutenzione ordinaria dei dissuasori, il materiale e il colore devono essere uniformati alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Ombrelloni:

GEOMETRIA:

E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20.

Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale - ecrù. Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

Per i dettagli tecnico-costruttivi si rimanda agli esempi di seguito riportati.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria.

Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di ombreggiante (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliabili lateralmente.

Stufe per esterni:

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro o ghisa, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti). Per i dettagli tecnico-costruttivi si rimanda agli esempi tipologici previsti per la "zona a".

Paraventi:

I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm 120) e di altezza massima da terra pari a cm.170, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico -costruttivo; essi dovranno essere inseriti su binario con ruote per permettere la loro giornaliera rimovibilità alla chiusura dell'esercizio. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due soli moduli sovrapponibili, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.100 da terra.

MATERIALI:

La
struttu
ra
portan
te
deve
essere
realizz
ata in
metall
o
brunit
o
come
specifi
cato
nell'al
legato
partico
lare
tecnic
o-
costrut
tivo.
Sono
esclus
e
struttu
re in
anticor
odal e

colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

Apparecchi illuminanti:

GEOMETRIA E MATERIALI:

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Cestini portarifiuti:

GEOMETRIA:

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI:

Tali elementi di arredo devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro o in lamiera di acciaio.

Pedane:

MATERIALI E COLORI:

Le pedane devono essere realizzate in legno di colore naturale esclusivamente nei casi in cui l'irregolarità della pavimentazione o la sua pendenza lo renda necessario per motivi igienici o di sicurezza. Le pedane devono essere poste ad una quota non superiore a cm 15 rispetto al piano stradale, salvo casi particolari e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Tende parasole:

Si rimanda a quanto previsto per la "zona a".

Chioschi/Edicole:

GEOMETRIA:

L'eventuale installazione di chioschi o edicole, pur se formate da strutture movibili, può essere consentita esclusivamente nelle aree adibite a giardini o a parcheggi, con le stesse modalità previste per gli interventi di nuova costruzione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e fatta salva comunque la preventiva concessione del suolo pubblico.

La tipologia è a pianta rettangolare (m 2,00÷3,00 x 3,00÷5,00) o centrale

(ottagonale/esagonale/quadrata),
di superficie
massima pari a
mq15,00.

Copertura a
falde

spioventi (pendenza massima del 30%), con altezza interna massima pari a m. 2,40 e altezza esterna massima fino alla linea di gronda pari a m.2,70;

MATERIALI E COLORI:

Tali strutture devono essere realizzate in metallo brunito.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Sono consentite eventuali tende parasole in tessuto plastificato di colore bianco naturale - ecru con aggetto esterno pari al massimo 1,00 metro in proiezione orizzontale.

Altre zone del territorio comunale: "c "

Sedie e tavolini:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Fioriere:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Paletti:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Dissuasori:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Ombrelloni:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona a”.

Stufe per esterni:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona a”.

Paraventi:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Apparecchi illuminanti

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Cestini portarifiuti:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Pedane:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona b”.

Tende parasole:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona a”.

Chioschi/Edicole:

Si rimanda a quanto previsto per la “zona a”.

5. In nessuna zona del territorio comunale (aree pubbliche, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio) sono consentite coperture stabili o volumi fissi anche trasparenti in adiacenza o in prossimità degli esercizi commerciali.
6. Non sono consentite soluzioni in contrasto con le norme precedenti.

TAVOLA 1 - PLANIMETRIA DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE




TAVOLA 2 PLANIMETRIA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI RICADENTI NELLA ZONA "A"



Titolo IV

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 50 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267, disciplina nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle violazioni delle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2° del medesimo Testo Unico.
2. Disciplina altresì, nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni accessorie o comunque interdittive, di attività commerciali e pubblici esercizi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 51 – Oggetto

Per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, alle violazioni delle norme emanate dal Comune si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II – Procedimento delle sanzioni pecuniarie

Art. 52 – Il procedimento riguardante le violazioni amministrative

1. Il procedimento conseguente all'accertamento della violazione amministrativa derivante dalla abusiva occupazione di suolo pubblico si svolge secondo le disposizioni della legge 689/1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento dispone norme integrative della legge 689/1981, che devono essere applicate con riferimento alla suddetta legge.

Art. 53 – Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero avendo ottenuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni è soggetto alla sanzione amministrativa da €159 a € 639, ai sensi dell'art 20 comma

2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quella di cui al comma precedente si applica la sanzione pecuniaria da Euro 137,55 (centotrentasette,55) a Euro 550,20 (cinquecentocinquanta,20).
3. La sanzione amministrativa si applica anche in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
4. La quantificazione della sanzione deve tener conto delle violazioni compiute nelle zone di pregio.
5. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si deve procedere secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 689/1981
6. Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento di cui agli articoli 13 e 14 debbono essere documentati in apposito verbale.

Art. 54 – Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da personale avente una qualifica non inferiore a istruttore amministrativo e/o ufficiale di Polizia Giudiziaria.
2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti da parte del Comando Polizia Municipale, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti il Comando Polizia Municipale dovrà determinare con ordinanza la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
4. Il procedimento irrogatorio dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine di gg. 120 decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.
5. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione dell'obbligazione.
6. L'ordinanza ingiunzione è disciplinata dall'art. 18 Legge 689/81.
7. Con l'ordinanza ingiunzione può essere disposta, la sanzione accessoria della confisca dei manufatti collocati abusivamente su suolo pubblico, con acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art 20 L.689/81; l'amministrazione ha facoltà di alienare a terzi il materiale di risulta così acquisito, a copertura parziale delle spese di esecuzione in danno.

Art. 55 – Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

1. Per i casi di "indebita occupazione di suolo pubblico" previsti dagli articoli 633 c.p. e 20 del C.d.S. se si tratta di occupazione a fine di commercio sia da parte di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, o in atto separato, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine non superiore a cinque giorni con l'espressa avvertenza che, in mancanza, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, verrà ordinato dal Sindaco l'immediato ripristino dello stato dei

luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

2. Il verbale così redatto è trasmesso da parte della polizia municipale al Municipio competente per territorio, ed alla Ripartizione urbanistica ed edilizia privata qualora l'indebita occupazione di suolo pubblico comporti anche una violazione urbanistico edilizia, affinché dia l'avvio alla procedura sanzionatoria prevista dal DPR 380/2001 s.m.i.
3. Trascorsi i cinque giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale la Polizia Municipale procede ad un nuovo sopralluogo di verifica dell'avvenuto ripristino.
4. In caso di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi la Polizia Municipale procede alla chiusura del procedimento dandone comunicazione al Municipio competente per territorio.
5. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi la polizia Municipale procede alla trasmissione immediata di copia di tutti gli atti (verbale di accertamento, con contestuale diffida, estremi di notifica ed esito del secondo sopralluogo) al Municipio competente per territorio ed alla Ripartizione Sviluppo Economico.
6. La Ripartizione Sviluppo Economico provvede alla predisposizione immediata del provvedimento sindacale previsto dall'art. 3, co 16, della legge n. 94/2009, ed alla sua trasmissione al Sindaco.
7. Il Sindaco adotta l'ordinanza ex art. 3, co. 16, legge n. 94/2009, di:
 - a) -immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'occupante;
 - b) -immediata chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
con l'avvertenza che, in caso di inadempimento da parte del trasgressore, la Polizia Municipale è incaricata di provvedere all'esecuzione d'ufficio del provvedimento mediante chiusura immediata dall'esercizio fino al ripristino dello stato dei luoghi e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, oltre che fino al pagamento delle spese per il medesimo ripristino a cura dei competenti Uffici Tecnici comunali, o la prestazione di idonea garanzia da parte del trasgressore.
8. L'ordinanza sindacale di cui sopra va comunicata da parte del soggetto adottante al Municipio competente per territorio che deve essere aggiornata sull'esito del procedimento intrapreso che comporta la sospensione della concessione di suolo pubblico.
9. L'adozione dell'ordinanza sindacale rileva anche ai fini dell'eventuale rilascio della nuova concessione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento che non può essere concessa qualora sulla stessa superficie sia stata contestata l'indebita occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione.

Art. 56 – Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili e in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa se di valore inferiore a Euro 1000,00 può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro.
2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al Comando Polizia Municipale, la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate.
3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile, viene effettuata annualmente, agli enti e associazioni in presenza dei loro rappresentanti e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.

4. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle comunicazioni di cui al comma 2.
5. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute in beneficenza o destinate ad essere utilizzate per fini istituzionali da parte degli uffici comunali sono vendute mediante pubblico incanto da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica oppure nel caso in cui si procede direttamente alla vendita, l'Ufficio Economato procede attraverso le procedure previste da norme legislative e regolamentari, con espressa indicazione della destinazione dei proventi che comunque devono mirare al conseguimento di fini istituzionali.
6. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 – Tasse e spese previste per le concessioni di suolo pubblico

1. Il concessionario di suolo pubblico per le occupazioni di cui al presente regolamento è soggetto al pagamento dei seguenti oneri:
 - a) Marche da bollo: da apporre sull'istanza (1 ogni 4 facciate) art 3 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
 - b) Marche da bollo: da apporre sul provvedimento di concessione di suolo pubblico (1 ogni 4 facciate) art. 4 della tariffa approvata con DM n. 20.08.1992 ed art. 5 DPR 642/72.
 - c) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche o canone sostitutivo conformemente al Regolamento comunale che determina le tariffe vigenti;
 - d) Tassa rifiuti solidi urbani o tariffa sostitutiva conformemente al Regolamento comunale che determina le tariffe vigenti al momento della concessione, se ed in quanto dovuta.
 - e) Cauzione infruttifera (se ed in quanto dovuta) da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.
 - f) Diritti di segreteria: da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale.
 - g) Imposta di pubblicità conformemente al Regolamento comunale che determina le tariffe vigenti al momento della concessione, se ed in quanto dovuta.
2. Tutti i richiami alla Tosap contenuti nel presente regolamento, devono intendersi effettuati alla COSAP (art 63 D.lgs n.446/97) e conseguentemente, laddove il comune dovesse adottare il suddetto canone, tutti i richiami alla competenza della Ripartizione Tributi dovranno intendersi effettuati alla competenza della Ripartizione Patrimonio per l'accertamento e la riscossione delle relative entrate

Art 58 Modulistica

La modulistica allegata al presente Regolamento ha carattere meramente esemplificativo e può essere aggiornata, modificata, semplificata dalle Ripartizioni/Municipi competenti alla ricezione delle istanze

Art. 59 – Norma transitoria –Applicazione-Abrogazioni

1. I titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico che a causa dell'entrata in vigore del presente regolamento non siano in regola per l'avvenuta adozione di disposizioni regolamentari modificative rispetto alla previgente disciplina, devono **entro 18 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento conformarsi alle disposizioni ivi previste.
2. I titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico preesistenti rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento che, in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie abbiano realizzato aperture stabili o volumi fissi, anche trasparenti, in adiacenza o in prossimità degli esercizi commerciali su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono tenuti all'immediata rimozione. In mancanza provvederà l'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 380/2001.

3. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi in violazione alla presente disposizione, costituisce indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 16 della L. 94/2009.
4. Al termine del periodo transitorio, il Municipio competente per territorio dichiarerà decaduto il provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico nei confronti dei concessionari che non abbiano provveduto alla regolarizzazione delle occupazioni così come previsto al comma 1. In tal caso, oltre alle sanzioni, il Comune potrà disporre il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'abusivo.
5. Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità alle disposizioni del regolamento comunale sul decentramento
6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con quelle previste dal presente regolamento.
7. Il personale delle Forze di Polizia è incaricato dell' esatta applicazione del presente regolamento
8. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del vigente Statuto comunale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, che avverrà contestualmente alla delibera che l'approva.
9. Le presenti norme si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
10. Il presente regolamento abroga :
 - a. il CAPO I° e l'art. 27 comma 2 del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 18/12/2006.
 - b. Delibera Giunta Comunale: n. 393/2001, n. 480/2001, n. 381/2003 e, n. 105/2004 (in materia di occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo urbano)
 - c. Delibera Giunta Comunale n. 2500/1989 di approvazione della disciplina per il rilascio di passi carrabili.
 - d. Delibera Giunta Comunale n. 5278/1992 e n. 1124/1996 Disciplina per l'installazione di paletti
e archetti parapetonali